



Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI**

ASSEMBLEA

402^a seduta pubblica (antimeridiana)
mercoledì 4 marzo 2015

Presidenza del vice presidente Calderoli,
indi del vice presidente Gasparri

INDICE GENERALE

RESOCONTO STENOGRAFICO Pag. 5-56

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 57-58

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 59-78

I N D I C E

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE	Pag. 5, 6
BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)).	5
Verifiche del numero legale	5

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	6
--	---

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1345) *Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente* (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Micillo ed altri; Pelleggrino ed altri)

(11) CASSON ed altri. – *Introduzione del titolo VI-bis nel libro secondo del codice penale e ulteriori disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*

(1072) DE PETRIS. – *Introduzione nel codice penale dei delitti contro l'ambiente*

(1283) DE POLI. – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché altre disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*

(1306) NUGNES ed altri. – *Disposizioni in materia di controllo ambientale*

(1514) NUGNES ed altri. – *Sistema nazionale di controllo ambientale*

(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1345:

DE PETRIS (Misto-SEL)	7
* MARINELLO (AP (NCD-UDC))	9

BUCCARELLA (M5S)	Pag. 11
CALIENDO (FI-PdL XVII)	13, 15
* CASSON (PD)	15
FUCKSIA (M5S)	18, 19, 20

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE	20
------------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1345, 11, 1072, 1283, 1306 e 1514:

PRESIDENTE	20, 21, 22 e <i>passim</i>
D'ANNA (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))	20
GAETTI (M5S)	21
SOLLO (PD), relatore	21
ORLANDO, ministro della giustizia	23
CANDIANI (LN-Aut)	23

Seguito della discussione:

(922) ROMANI Maurizio ed altri – *Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto:*

ROMANI Maurizio (Misto-MovX)	24
PADUA (PD)	29
SIMEONI (Misto)	31
* SCILIPOTI ISGRÒ (FI-PdL XVII)	33

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE	35
------------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 922:

LO GIUDICE (PD)	35
CONSIGLIO (LN-Aut)	37

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomie-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

BENCINI (<i>Misto</i>)	Pag. 39	<i>ALLEGATO B</i>	
AIELLO (<i>AP (NCD-UDC)</i>)	42		
CAPPELLETTI (<i>M5S</i>)	45	PARERI	
CALIENDO (<i>FI-PdL XVII</i>)	46	Parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 922 e sui relativi emendamenti	Pag. 59
DIRINDIN (<i>PD</i>)	47		
SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI		INTERVENTI	
PRESIDENTE	50	Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Marinello sul disegno di legge n. 1345 e connessi	60
DISEGNI DI LEGGE		VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	62
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 922:		SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	71
PRESIDENTE	50, 53, 54	CONGEDI E MISSIONI	71
CASSON (<i>PD</i>), relatore	50, 53	GOVERNO	
FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia	51	Richieste di parere per nomine in enti pubblici	71
INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO		CORTE COSTITUZIONALE	
BENCINI (<i>Misto</i>)	54	Trasmissione di sentenze	71
DIVINA (<i>LN-Aut</i>)	55, 56	INTERROGAZIONI	
<i>ALLEGATO A</i>		Apposizione di nuove firme	72
DISEGNO DI LEGGE N. 1345		Interrogazioni	72
Proposta di coordinamento	57	Da svolgere in Commissione	78
DISEGNI DI LEGGE NN. 11, 1072, 1283, 1306 E 1514 DICHIARATI ASSORBITI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1345	58		
		N. B. - <i>L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.</i>	

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,31*).

Si dia lettura del processo verbale.

VOLPI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 26 febbraio.*

Sul processo verbale

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,37*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1345) Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Micillo ed altri; Pellegrino ed altri*)

(11) CASSON ed altri. – Introduzione del titolo VI-bis nel libro secondo del codice penale e ulteriori disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente

(1072) DE PETRIS. – Introduzione nel codice penale dei delitti contro l'ambiente

(1283) DE POLI. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché altre disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente

(1306) NUGNES ed altri. – Disposizioni in materia di controllo ambientale

(1514) NUGNES ed altri. – Sistema nazionale di controllo ambientale (Relazione orale) (ore 9,37)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1345

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1345, 11, 1072, 1283, 1306 e 1514.

Ricordo che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli articoli e hanno avuto inizio le dichiarazioni di voto finale.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, arriva finalmente al voto finale dell'Assemblea il disegno di legge sui reati ambientali, che attendiamo in questo Paese ormai da moltissimi anni, a quasi un anno – devo dirlo – dall'approvazione del testo alla Camera; un anno in cui evidentemente, e purtroppo, come al solito, ci sono state resistenze, difficoltà e anche tentativi di trascinare ancora una volta per le lunghe l'approvazione di questo provvedimento. E quella di un disegno di legge che non arriva mai a buon fine è una situazione che nel nostro Paese purtroppo perdura da moltissimi anni.

Vorrei qui ricordare che l'esigenza di introdurre nel nostro codice penale i reati ambientali era stata già chiaramente individuata nel 1998, quando fu istituita la Commissione sulle ecomafie: vi era, cioè, già l'idea di introdurre appunto nel codice penale il titolo *VI-bis* rubricato come delitti contro l'ambiente; un tentativo di codificazione che si ripropose anche nell'ambito della Commissione per la riforma del codice penale, presieduta dal dottor Nordio, e poi nella XIV legislatura. In ogni legislatura si è provato, quasi arrivando alla conclusione, ad approvarlo e a compiere questo salto di qualità.

I tentativi che ho voluto elencare rendono palese il fatto che il nostro Paese ha continuato, in tutti questi anni, ad essere ben cosciente dell'esigenza di una nuova disciplina, in sede codicistica, dei delitti contro l'ambiente. Ma, evidentemente, le ragioni di un'economia malata, oltre che di *lobby* sempre molto attive, hanno ogni volta impedito di arrivare all'approvazione di una normativa in tal senso.

Eppure, la riforma del sistema di tutela penale dell'ambiente – com'è noto ai senatori – è prevista da una direttiva del 2008 che, tra l'altro, l'Italia ha formalmente recepito, ma sostanzialmente ha continuamente disatteso. A questo proposito vorrei ricordare, in questa sede, anche il pronunciamento molto netto del Parlamento europeo che, con una risoluzione ap-

provata dall'Assemblea l'11 giugno 2013, ha fatto riferimento a più riprese ai reati di natura ambientale. Il testo approvato dal Parlamento europeo impegna la Commissione a proporre *standard* giuridici comuni e modelli di integrazione e cooperazione tra gli Stati membri e a presentare una proposta legislativa contenente una definizione comune di criminalità organizzata, che dovrebbe includere il reato associativo di stampo mafioso proprio in riferimento ai delitti ambientali. Nella stessa risoluzione l'Europarlamento si esprime con decisione a favore della creazione di una procura europea, in attuazione dell'articolo 86 del Trattato, proprio per lottare contro i reati che ledono gli interessi dell'Unione, i gravi reati di natura transfrontaliera e, in particolare, i reati ambientali. Come si vede, quindi, la necessità di una normativa in tal senso è riconosciuta unanimemente.

Inoltre, vorrei ricordare che ogni anno i dati diffusi da Legambiente nei rapporti sull'ecomafia ci ricordano la drammaticità della situazione ambientale nel nostro Paese, caratterizzata da una diffusa illegalità. In questi ultimi vent'anni di tentativi di approvazione di un disegno di legge sui reati ambientali, le ecomafie nel nostro Paese hanno prosperato. I dati sui reati ambientali sono sempre stati, e continuano ad essere, allarmanti. Non solo: vorrei ricordare anche gli ultimi dati diffusi nel rapporto sulle ecomafie del 2014, che ci parlano di un Paese in cui l'illegalità ambientale continua a fare da padrona e continua incessantemente ad aggredire i beni comuni e la salute dei cittadini. Inoltre – e questo è il dato più incredibile emerso in tutti questi anni – rappresenta una forma di economia sommersa che non conosce recessione e che contribuisce ad alimentare i profitti delle organizzazioni criminali, ormai anche fuori dai territori nazionali.

In base al rapporto diffuso qualche giorno fa, nel corso del 2013 ci sono state ben 29.274 infrazioni (più di 80 al giorno, più di tre all'ora), con un vero e proprio *boom* nel settore agroalimentare. Il 22 per cento di tali reati ha interessato la fauna – e su questo dato poi ritornerò – il 15 per cento i rifiuti e il 14 per cento il ciclo del cemento. Il fatturato di questa economia criminale ammonta quasi a 15 miliardi, con il coinvolgimento di ben 321 *clan* appartenenti ad organizzazioni criminali che, per il loro traffico, si sono avvalsi di funzionari pubblici corrotti. Il nesso con la corruzione è sempre più forte in questo campo.

Di fronte a tutto ciò, noi abbiamo ancora una legislazione di tipo puramente contravvenzionale, basata, in realtà, su un'idea molto diffusa che ha impedito, in questi ultimi vent'anni, di arrivare a riconoscere i reati ambientali e ad inserirli nel codice penale: le ragioni del profitto e dell'economia devono essere perseguite a scapito della natura, dell'ambiente e della salute dei cittadini.

Nel corso del 2014, tra le altre cose, questo fatto è diventato ancora più eclatante. La mancanza di una codificazione dei reati ambientali ha portato a situazioni incredibili. Vorrei soltanto ricordare in questa sede la sentenza della Corte di cassazione sull'amianto, che ancora una volta, di fatto, ha assolto tutti i responsabili di quella tragedia che continua a colpire quella comunità e molte altre, dovuta proprio alla mancanza, nel

nostro codice penale, della previsione di un reato come quello di disastro ambientale.

Per questo credo che oggi dobbiamo fare un ultimo sforzo, sperando, tra l'altro, che la Camera, cui il provvedimento tornerà, lo approvi rapidamente nel testo definitivo. Credo, infatti, che non sia assolutamente più rinviabile l'introduzione dei reati ambientali nel nostro codice penale, come non è più rinviabile, proprio per il nesso stretto tra questi reati e le forme di corruzione contro la pubblica amministrazione, anche l'approvazione di norme efficaci sulla corruzione, ma di questo discuteremo tra qualche giorno.

Il testo, che è arrivato alla battuta finale questa mattina, in certe parti è stato sicuramente migliorato rispetto a quello proveniente dalla Camera, ma mantiene – a nostro avviso – una serie di limiti. Alcune soluzioni potevano essere trovate in modo più efficace. Rimangono alcune lacune, come quella che ha impedito, tra l'altro, di introdurre il reato anche per il traffico illecito e i reati contro la fauna, che pure – come ho già detto – rappresentano il 22 per cento dei reati ambientali.

Segnalo, comunque, anche alcuni importanti elementi positivi, come l'approvazione ieri, in Assemblea, dell'emendamento che ha fatto sì che sia punito l'impiego di tecniche per le trivellazioni distruttive per gli ambienti marini.

Ancora una volta, possiamo dire che noi abbiamo dato il nostro contributo. Tuttavia, continuo a pensare – e di questo sono convinta – che si poteva fare un lavoro migliore. Ci sono definizioni – a nostro avviso – non adeguate (penso ad alcune definizioni sul disastro ambientale e sull'irreversibilità del danno), perché poco calzanti, limitate e imperfette, che rappresentano però un chiaro indirizzo e – speriamo – con l'approvazione di questo disegno di legge, un punto di non ritorno nella lotta alle ecomafie. Con l'approvazione definitiva di questo disegno di legge – ci auguriamo in questa legislatura – sarà più semplice istituire inchieste, colpire gli ecocriminali e fare in modo che i danni che sono stati inferti alla nostra comunità, ai cittadini e all'ambiente, in questo Paese, siano finalmente adeguatamente perseguiti.

Per questo annuncio il nostro voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL*).

* MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, farò un intervento molto breve per annunciare il voto favorevole del Gruppo Area Popolare su questo provvedimento. Si tratta di un provvedimento molto atteso dal Paese, perché i disastri ambientali negli ultimi decenni si sono accumulati. È attualmente diffusa la richiesta di giustizia da parte di intere popolazioni, devastate da questa tipologia di reato, che è particolarmente

abbietto e odioso non soltanto perché incide, con conseguenze negative, su chi subisce determinati eventi in maniera immediata e diretta, ma anche perché, di fatto, ipoteca il futuro delle nuove generazioni.

È pur vero che questa attesa del mondo esterno, che guarda con attenzione ai lavori dell'Assemblea, in certi momenti, a mio avviso, ha tentato non di condizionare (non è questo il termine esatto), ma di creare una serie di patemi d'animo alle Commissioni, le quali, a dire la verità, hanno saputo lavorare con attenzione e saggezza. Un conto, infatti, è dare risposte a richieste assolutamente legittime, un conto sarebbe stato procedere con una velocità tale da indurre le Commissioni e di conseguenza l'Aula in errori e in pressapochismi.

Noi siamo convinti di aver contribuito notevolmente a migliorare il testo arrivato dalla Camera. Ottimo è stato il lavoro in Commissione; determinante è stata anche l'impostazione data al tema dal Gruppo che rappresento. Abbiamo contribuito sensibilmente a differenziare in modo certo e inequivocabile i reati provenienti da evenienze colpose rispetto ai comportamenti dolosi; abbiamo contribuito in maniera determinante a introdurre una serie di aggravanti, specificatamente nei casi in cui dai reati ambientali dovessero derivare delle lesioni personali che possono arrivare fino alla morte di una o più persone, con pene che possono addirittura triplicare la loro entità fino ad arrivare ai vent'anni. Abbiamo apprezzato positivamente una serie di attenuanti riguardanti in maniera specifica casi in cui il colpevole o i colpevoli si rendano assolutamente diligenti nel risarcire il danno e nel restituire l'ambiente alle condizioni precedenti.

È di tutta evidenza che i testi legislativi, soprattutto in materia così delicata, rispondono a esigenze e a interessi contrastanti. In questo argomento, in questa materia, c'erano interessi tutti costituzionalmente validi e garantiti, come il diritto alla tutela dell'ambiente, il diritto alla salute, il diritto dell'impresa e quello al lavoro. Noi abbiamo cercato, e credo che questo risultato sia stato conseguito, di ottenere un testo assolutamente bilanciato che riuscisse in qualche modo a compenetrare le varie esigenze arrivando a quella mediazione che non va intesa, così come spesso avviene, in termini negativi, ma nell'accezione più positiva e nobile del termine. Questo è in definitiva a mio avviso il dovere di chi fa politica: il dovere di dare risposte serie e concrete al Paese senza subire l'onda dell'emotività e talvolta anche dicendo no a delle spinte che possono avere presupposti psicologici comprensibili, ma che porterebbero su una pessima strada.

È per questo motivo che ribadisco il voto favorevole del Gruppo Area Popolare. Colgo altresì l'occasione per ringraziare i due relatori, i senatori Sollo e Albertini, che si sono caricati di un peso notevole, non soltanto durante i lavori di Commissione e d'Aula, ma anche nel rapporto complesso e dinamico con il Governo, rappresentato da due Ministeri, e hanno fatto molto spesso da interfaccia con un'opinione pubblica incalzante. Ovviamente, devo anche ringraziare tutto il personale delle due Commissioni 13ª e 2ª, che ci ha assistito in maniera assolutamente continua, costante e soprattutto valida.

Avviandomi a concludere, chiedo l'autorizzazione ad allegare ai Resoconti della seduta odierna il testo del mio intervento. (*Applausi del senatore Sollo*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

BUCCARELLA (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (*M5S*). Signor Presidente, oggi è una giornata molto importante per questo ramo del Parlamento, perché stiamo per colmare un vuoto normativo che ha contraddistinto la cronaca e la storia di questo Paese in tema di ambiente, di disastri ambientali, di inquinamento e di deleterie vicinanze di parti del mondo criminale e malato di questo Paese con la devastazione dell'ambiente, della fauna, della flora e, infine, anche della salute umana.

L'introduzione nel codice penale di questi nuovi articoli volti a punire le ipotesi, specificamente identificate per la prima volta, di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, innanzitutto, serve a colmare un vuoto di cui l'intera opinione pubblica si è potuta accorgere nel tempo tutte le volte in cui, soprattutto nella cronaca recente, procedimenti penali di grande rilevanza e impatto hanno riguardato reati, che hanno provocato gravissimi danni alla salute pubblica, con notevoli morti e devastazioni ambientali in gran parte del nostro Paese, dal Nord al Sud, e non solo nella ormai tristemente nota terra dei fuochi, e che potranno trovare una risposta normativa.

Questo testo, sul quale il Movimento 5 Stelle voterà a favore, è sicuramente un grande passo in avanti rispetto alla normativa vigente e, probabilmente, anche rispetto al testo che c'è arrivato dalla Camera dei deputati.

Notiamo che l'ipotesi d'inquinamento ambientale, quella più lieve, prevede una pena edittale che permette l'utilizzo di intercettazioni telefoniche.

Sappiamo già che la pena da due a sei anni, prevista nei casi relativamente meno gravi (se comparati al disastro ambientale), darà una forte arma in mano alle autorità giudiziarie e alle autorità di polizia per combattere tutti i fenomeni di compromissione e deterioramento dell'acqua, dell'aria e degli ecosistemi.

Certamente, non abbiamo apprezzato, nel passaggio in Aula, la revoca di una disposizione maturata nell'ambito delle Commissioni riunite giustizia e ambiente: cioè la possibilità di prevedere l'ipotesi (e anche una possibile incolpazione) di reato di pericolo anche in caso di dolo. In Aula sono passati emendamenti che hanno retrocesso questa ipotesi di punibilità alle sole ipotesi colpose, che pure abbiamo salutato favorevolmente come ipotesi autonomamente punibili nel nostro ordinamento.

Certamente noi avremmo disciplinato diversamente questo ambito, ma – come dirò anche successivamente – questo testo (e le eventuali successive modifiche che potrà ricevere nell'altra Camera del Parlamento) si misurerà con la realtà delle aule giudiziarie e con la realtà pratica delle attività investigative e dei mezzi che lo Stato riesce a mettere a disposizione.

L'articolo 452-*ter* (il disastro ambientale) serve a colmare questo vuoto, che ha costretto la giurisprudenza italiana ad utilizzare il cosiddetto disastro innominato, di cui all'articolo 344 del codice penale, per cercare di dare una risposta sanzionatoria ai grandi eventi ambientali, quelli che davvero hanno avuto una portata devastante nel nostro Paese. La pena edittale ci sembra congruamente severa, visto che parliamo di una detenzione dai cinque ai quindici anni, con ogni conseguenza anche in tema di rischio di prescrizione del reato.

Anche in questo caso vale lo stesso appunto fatto in relazione all'inquinamento ambientale: avremmo preferito che l'ipotesi della punibilità della messa in pericolo della pubblica incolumità rimanesse come autonoma voce di reato anche nell'ipotesi dolosa. Ma così non è stato. Comunque, noi riteniamo che l'articolo 452-*quater*, prevedendo autonomamente, con un evidente sconto di pena, anche la punibilità dei delitti colposi contro l'ambiente, dia un equilibrio sufficientemente confortante per l'espressione del nostro voto favorevole.

Sono poi disciplinate le circostanze aggravanti in tutti i casi in cui le associazioni a delinquere, sia di stampo semplice che mafioso, siano indirizzate a commettere reati di questo tipo. Ieri in Aula abbiamo introdotto anche un'aggravante in tutti i casi in cui ci siano reati collegati, a fini teologiche, alla copertura di reati ambientali.

È prevista una ipotesi di ravvedimento operoso, che prevede sconti di pena per chi collabora concretamente con l'autorità giudiziaria o, comunque, per chi provvede a ripristinare lo stato dei luoghi e a bonificare i luoghi interessati dai fenomeni inquinanti, sebbene avremmo preferito che fosse rimasta l'ipotesi che il termine ultimo per poter addivenire a questo beneficio fosse l'apertura del dibattimento giudiziario. È prevista poi la confisca del prodotto o del profitto del reato in caso di condanna.

In sostanza, è questo un testo, tutto sommato, che veramente fa fare un passo in avanti e che cercherà di dare la risposta, dove può darla in termini giudiziari, alla grande domanda che viene dal Paese e che percepiamo. Noi tutti siamo stati oggetto di *mail bombing*, nelle ultime settimane, da parte di associazioni e singoli cittadini che hanno sollecitato l'adozione immediata, nei tempi più brevi possibili, di questo testo sui reati ambientali.

Noi abbiamo fatto la nostra parte. A me piace in questa sede sottolineare soprattutto il grande impegno che i miei colleghi e colleghe hanno speso nelle centinaia di ore di audizioni per ascoltare le voci di chi vive nel territorio campano e svolge quotidianamente, mettendo a rischio anche la propria vita, una lotta contro il malaffare. Anche qui, come in tanti altri ambiti, non è solo la risposta giudiziaria che punisce i reati ambientali che

potrà risolvere i problemi che conosciamo e fare dell'Italia un Paese civile. Occorre anche quella maturazione culturale e quella disintossicazione del mondo della pubblica amministrazione, quella collusa, che si lascia troppo facilmente permeare dagli interessi del malaffare, spesso anche di tipo malavitoso, oppure di quella parte della società produttiva italiana e di quella realtà dell'industria disposte, pur di perseguire il proprio profitto, a calpestare ogni più ragionevole norma di prudenza e di saggezza, mettendo a rischio la stessa salute pubblica.

Noi confidiamo che questo testo, che potrà eventualmente essere ulteriormente limato nel prossimo passaggio nell'altro ramo del Parlamento, si possa confrontare con la realtà dei tribunali e possa finalmente dare una risposta. Casi come quello del procedimento Eternit, al di là delle considerazioni che possiamo fare sulla perizia degli organismi giudiziari e dei capi di imputazione formulati, nonché tutti gli altri, di cui l'Italia è purtroppo piena, di gravi procedimenti penali per responsabilità relative ai danni all'ambiente e alla salute pubblica devono poter trovare risposta.

Il nostro sarà pertanto un voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, Forza Italia si era avvicinata a questo provvedimento con l'attenzione dovuta e con la convinzione che fosse necessario intervenire in materia di tutela ambientale. Era necessario perché le norme che vigevano e vigono nel nostro sistema non garantiscono la tutela dell'ambiente. Non garantiscono la crescita di una cultura di difesa e di rispetto dell'ambiente. E per questa ragione avevamo detto di apprestarci a questo provvedimento con misure tecniche, con valutazioni che prescindono dalla posizione politica di maggioranza e opposizione.

Signor Ministro, sono convinto che gli scontri della politica debbano avvenire sulle opzioni generali. Sui provvedimenti concreti occorre, invece, che vi sia un'attenzione particolare a che le norme che si vanno ad approvare abbiano un effetto. E l'effetto di qualsiasi norma penale quale deve essere? Aumentare la deterrenza, dare la capacità a chi legge la norma di capire qual è la condotta e qual è il suo effetto che bisogna evitare.

Ebbene, questo provvedimento, così come ci è arrivato dalla Camera dei deputati, presentava due difetti identici a quelli delle norme attualmente in vigore.

Il primo difetto riguardava la genericità delle norme. Uno dei grandi problemi del nostro sistema penale è che, nel momento in cui si ricorre ad espressioni generiche, non si ottiene la deterrenza, né si fa crescere la cultura della legalità.

In secondo luogo, il testo arrivato dalla Camera prevedeva pene molto alte, anche se non si capisce perché. Badate, se la pena non è percepita come equa e giusta, non ha nessun effetto di deterrenza. Una pena alta non serve per combattere un fenomeno, ma soltanto per soddisfare l'esigenza di quei giustizialisti che oggi esistono e che tutti i giorni tendono ad aumentare le pene. Abbiamo portato le pene a sei anni, Ministro, anche se non era necessario: la difesa dell'ambiente non ha bisogno neppure di intercettazioni. C'è piuttosto la necessità di garantire che i processi siano rapidi e che sia colpito chi infrange le regole e chi inquina il nostro ecosistema.

Per questa ragione abbiamo presentato diversi emendamenti e il testo del disegno di legge è migliorato dopo il passaggio qui in Senato, anche se presenta ancora una serie di incongruenze. In proposito cito due esempi.

Ieri, grazie ad un intervento del ministro Orlando, che ha contraddetto il parere già espresso dal rappresentante del Governo e dai relatori, è stato approvato un emendamento presentato dalla senatrice Fucksia sulla questione del ravvedimento operoso. Ora però ci ritroviamo di fronte ad un'incongruenza: per i reati dolosi ci sarà la possibilità di tener conto di chi si adopera per ripristinare lo stato dei luoghi, e correttamente il Ministro si è reso conto della necessità di approvare questa norma.

La disposizione, che è stata giustamente approvata, era stata individuata da noi sin dall'inizio con la richiesta, addirittura, dell'abolizione di quanto previsto come ipotesi di non punibilità: quello che noi proponevamo – e correttamente è stato approvato – era la necessità di una diminuzione di pena, non certamente una previsione di non punibilità. La stessa disposizione non è stata però approvata con riferimento ai reati colposi, solo perché presentata dal Gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura. Per i reati colposi, in cui sono l'imprudenza e l'errore a determinare il reato, è prevista solo la diminuzione della pena, senza alcun incentivo a far ripristinare lo stato dei luoghi, perché non si è consentita la riduzione di un ulteriore terzo della pena.

Leggo con soddisfazione sui giornali che il Ministro, parlando del falso in bilancio, ha dichiarato che presenterà un emendamento in cui si fa riferimento alla concretezza. Noi avevamo parlato di un pericolo concreto di inquinamento.

Badate, quando si scrivono le norme penali parlare di pericolo non significa nulla. Di certo non devo insegnare a nessuno di voi la differenza tra possibile e probabile: una cosa è possibile anche quando ha una sola possibilità di realizzazione. Quando si parla allora di un pericolo, senza far riferimento alla concretezza del pericolo o senza l'uso di una qualsiasi espressione che concretizza una formulazione generica, si rimette solo al giudice l'interpretazione della norma; questo aspetto caratterizza alcuni aspetti del provvedimento in esame, che non ci consentiranno di votare a favore. Noi avremmo voluto un'ipotesi di approvazione all'unanimità: questo è il motivo per cui avevamo lavorato agli emendamenti. Sono passati dieci dei miei emendamenti, alcuni dei quali, però – devo dire – solo perché abbiamo avuto la fortuna che gli emendamenti non sono stati votati

tutti nella stessa settimana, bensì in un lasso di tempo di tre settimane. Ciò, infatti, ha consentito ai relatori e al Governo di modificare i pareri inizialmente espressi, così da permettere alcune correzioni di fondo.

Il nostro voto contrario è anche contro un metodo. Signor Ministro, non può essere che ogni volta che l'opposizione propone una determinata correzione o una determinata norma la maggioranza pensi che sia sempre contro l'attività del Governo. Su queste materie abbiamo l'interesse a lavorare insieme; su tutto ciò che riguarda la giustizia dovremmo lavorare insieme, in modo da garantire un sistema. Dov'è che il sistema fa acqua (non solo per questa materia, ma su tutto)? Riguardo all'enorme discrezionalità del giudice. Quando lasciamo al giudice la discrezionalità dell'interpretazione, cosa determiniamo? Che il cittadino non ha consapevolezza di quale sia l'effettivo disvalore del suo comportamento. Infatti, se il suo comportamento non è ben delineato dalla norma, è tale da non poter essere percepito da tutti come un disvalore sociale. Non cresce, allora, una cultura di tutela dell'ambiente.

Per questa ragione, facciamo un augurio in relazione ai prossimi provvedimenti. La settimana prossima ne discuteremo molti altri, sempre riguardanti la giustizia, come quello che seguirà questo provvedimento, sul quale probabilmente c'era meno demagogia politica e allora si è riusciti a trovare delle soluzioni che ci hanno trovato d'accordo. Questo è il lavoro dell'opposizione e della maggioranza: la ricerca sulle norme che riguardano i reati di configurazioni che abbiano non solo una capacità di deterrenza ma anche la possibilità di essere capite e di garantire così la certezza del diritto.

Signor Ministro, i temi sono quelli della certezza del diritto e della pena e del funzionamento del processo civile. Il processo civile sembrerebbe estraneo al diritto penale, e invece no.

DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*). Ma basta! (*Richiami del Presidente*).

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Il mancato funzionamento del processo civile porta una delle cause più forti di incremento...

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, la invito a concludere.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Ho concluso, signor Presidente. Ho espresso le ragioni che ci portano a votare contro questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

* CASSON (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, erano alcuni decenni che, in materia di reati ambientali, si cercavano di inserire, all'interno del codice penale, delle fattispecie più adeguate per la punibilità di gravi fatti ambien-

tali. La prova è data anche dalle decine di disegni di legge o di progetti di legge che, tra la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, nel corso di questi anni, sono stati presentati proprio per imprimere una svolta in materia ambientale.

Ricordiamo come ci sia arrivato dalla Camera dei deputati, poco più di un anno fa, questo disegno di legge che costituiva e costituisce una base di partenza certamente positiva e molto importante in materia ambientale. Si tratta di una base che è stata integrata con i disegni di legge del Senato della Repubblica che erano stati presentati dal Partito Democratico, ma anche da altri Gruppi come Misto-SEL, quello del senatore De Poli e il Movimento 5 Stelle, per cercare di migliorare il testo arrivato dalla Camera.

In quel testo erano previste sostanzialmente cinque ipotesi di reato che andavano integrate soprattutto da un punto di vista tecnico. Dopo l'ampio e approfondito lavoro compiuto all'interno delle Commissioni ambiente e giustizia del Senato, si può dire che il testo ne sia uscito migliorato, integrato anche dal lavoro svolto dall'Aula. Rivedere l'*excursus* del disegno di legge e dei lavori della Commissione fino al suo approdo in Aula ci dà contezza del miglioramento sostanziale compiuto.

Aggiungo peraltro che, come è già stato detto in quest'Aula, si è persa un'occasione fondamentale per imprimere una svolta culturale più approfondita, più ampia e più moderna per la tutela dell'ambiente, perché le normative, le indicazioni, le direttive, le raccomandazioni che ci arrivano dal livello europeo sono certamente più avanzate rispetto alla normativa italiana. E anche la cultura e l'opinione pubblica italiana si trovano in una fase più avanzata. Cito come esempio la necessità che avevamo ravvisato e che si poteva concretizzare di un migliore coordinamento tra le norme del codice ambientale e il codice penale vigenti in Italia, in particolare in materia di definizione del rischio, di definizione del disastro in maniera più particolareggiata e di danno ambientale.

Nonostante queste osservazioni, va detto che il passo che facciamo oggi è positivo. Ricordo rapidamente che stiamo inserendo nel codice penale italiano cinque ipotesi di reato che certamente contribuiranno a fare in modo che i disastri ambientali e gli inquinamenti possano essere meglio individuati e meglio perseguiti e, nei casi di accertata responsabilità, sia possibile arrivare a una condanna anche di natura penale. Le fattispecie sono quelle dell'inquinamento ambientale, del disastro ambientale, dei delitti colposi contro l'ambiente, il traffico di materiale ad alta radioattività e l'intervento in materia di controlli e di verifiche per gli impedimenti che spesso vengono posti in essere da chi non vuole l'accertamento della verità non soltanto in materia di ambiente, ma anche a tutela nello specifico dei lavoratori che hanno avuto a che fare ad esempio con fibre *killer* o sostanze cancerogene genotossiche come l'amianto. Questi sono tutti aspetti positivi.

Tra l'altro, qualche perplessità sollevata in quest'Aula, ad esempio relativamente alla configurazione tecnica del disastro ambientale, deve essere certamente fugata perché la nuova norma non influirà in maniera ne-

gativa sulle vicende processuali dell'ILVA o sulle condanne già inferte relativamente ai reati ravvisati per l'attività ENEL di Porto Tolle, perché le ipotesi indicate in materia di disastro ambientale (art. 452-*ter*) sono ipotesi alternative che ricoprono ampiamente tutte le fattispecie di disastro così come configurate e non richiedono necessariamente il presupposto dell'alterazione irreversibile.

Ma ci sono altri aspetti rilevanti in questo disegno di legge che vanno certamente ricordati, sia da un punto di vista sostanziale-penale che dal punto di vista del rito processuale-penale. Ricordiamo innanzitutto come le pene che sono state previste fin dall'esordio di questo disegno di legge alla Camera dei deputati siano certamente più adeguate rispetto alle gravità delle fattispecie. Quindi anche le sanzioni penali sono più gravi e questo va ricordato perché incide in maniera certamente favorevole sull'allungamento dei tempi della prescrizione. Così si pone un freno al rischio che per determinati gravi fatti in materia ambientale si incorra molto, troppo rapidamente nella mannaia della prescrizione.

Per questi delitti ambientali, in particolare il disastro ma anche l'inquinamento, va ricordato che le pene previste consentono le intercettazioni telefoniche e ambientali. Chi ha avuto a che fare con indagini in materia ambientale si rende conto benissimo che, in determinate situazioni particolarmente complesse, è assolutamente indispensabile poter usufruire anche di questo strumento investigativo, ovviamente con i dovuti controlli, più che della procura della Repubblica, del giudice titolare del procedimento.

Altri aspetti molto rilevanti sono quelli relativi alla previsione del ravvedimento operoso. Ricordo che tra l'altro è stato sminato il rischio di arrivare a una non punibilità per i delitti ambientali, grazie al lavoro fatto in Parlamento, in Senato e dal Governo. Ci sono poi altri istituti positivi, ad esempio quello della confisca, prevista anche nel caso del patteggiamento, con i beni confiscati che vanno alla pubblica amministrazione, e la previsione del ripristino dello stato dei luoghi anche in caso di patteggiamento oltre che ovviamente nel caso di condanna.

E non si è dimenticato di intervenire anche relativamente ai reati associativi particolarmente gravi, con delle aggravanti specifiche, così come in materia processuale attraverso il coordinamento delle indagini a livello di procure distrettuali antimafia al massimo vertice.

Parlando di questi aspetti di natura sostanziale, processuale e repressiva, non può peraltro ritenersi che l'aspetto repressivo sia la soluzione di tutti i problemi. Infatti, in materia di delitti ambientali, come in materia di morti sul lavoro, pensare che l'aspetto repressivo sia la soluzione dei problemi vuol dire fare un buco nell'acqua. È invece importante il messaggio che questo disegno di legge dà al Paese, un messaggio politico, sociale, di formazione per i giovani perché si sottolinea, in un'ottica costituzionale, la rilevanza dell'ambiente; un ambiente che ha che fare non soltanto con le acque, con l'aria, con il suolo, ma con l'uomo, nella sua integrità e con tutti gli aspetti della persona umana. Cito ora un passo di Dostoevskij che, correggendo l'aforisma «la bellezza ci salverà» affermava che non

è vero che la bellezza da sola ci salverà, perché siamo noi che dobbiamo salvare la bellezza.

Ebbene, con questo disegno di legge noi diamo questa indicazione. Ciò significa, infatti, che la bellezza non è qualcosa di astratto, bensì qualcosa che ha a che fare con le persone e la società ed è nostro compito, come politici, intervenire in questo senso.

Consentitemi, in conclusione, un passaggio che ricorda la nostra Carta costituzionale. L'Italia è certamente una Repubblica fondata sul lavoro, ma aggiungerei che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro e sulla bellezza. Con questo disegno di legge diamo attuazione a principi costituzionali fondamentali, quali quelli dell'articolo 9, secondo comma, a tutela del paesaggio e delle nostre bellezze, e quali quelli dell'articolo 42, secondo comma, della Costituzione. Infatti, se è vero, in premessa, che l'iniziativa economica, anche quella privata, deve essere libera, certamente e sacrosantamente libera perché costituisce la struttura portante della nostra società, è anche vero che occorre ricordare proprio il secondo comma dell'articolo 41 e cioè che tutte le iniziative economiche non si possono svolgere in contrasto con l'utilità sociale, la dignità, la sicurezza e la libertà delle persone.

Questo è il messaggio della Costituzione che in questo momento stiamo concretizzando. (*Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC)*).

FUCKSIA (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

FUCKSIA (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge in discussione presenta due gravi criticità. La prima. La legge penale non può mai essere retroattiva e questo è sancito dalla Costituzione all'articolo 25, comma 2: «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso», e che si concretizza nel codice penale con l'articolo 2, comma 1: «Nessuno può essere punito per un fatto che secondo la legge del tempo in cui fu commesso non costituiva reato».

Pertanto questa legge, qualora approvata, non può costituzionalmente avere effetto su nessuno dei giudizi ad oggi pendenti, né su quelli attualmente in fase di istruttoria né su quelli successivi alla sua entrata in vigore se riferiti a condotte antecedenti. Una legge efficace deve intervenire preventivamente per evitare il verificarsi del danno, ma qualora questo si verifichi comunque, prevedere un congruo e certo risarcimento dello stesso. Ma affinché il singolo o la collettività danneggiati abbiano un ristoro, occorre una definizione di ciò che è danno e di ciò che è disastro che sia precisa ed univocamente quantificabile, e non lasciata all'arbitrio di interpretazioni non scientifiche o tantomeno indotte da spinte di emozioni individuali o collettive. E qui passiamo alla seconda ed ancora più grave criticità.

L'intero impianto di questo disegno di legge si basa su definizioni soggettive e non obiettivabili, partendo da quella di «inquinamento ambientale» e finendo a quella di «disastro ambientale». Questo contrasta con quanto previsto dall'articolo 24 della Costituzione, secondo cui: «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento». Infatti, per potere avere l'univoca certezza che vi sia stato un inquinamento o disastro ambientale, occorre conoscere in modo dettagliato e sistematico lo *status quo ante* esistente prima che si verifichi l'evento dannoso e su tutte le matrici potenzialmente interessate: aria, suolo, sottosuolo, falde, fauna e flora di ogni ecosistema locale, soprattutto in relazione alla valenza depenalizzante del ripristino, che è uno dei capisaldi di questo provvedimento. Ad oggi, questi dati scientifici oggettivi, che devono avere data certa, in Italia non ci sono, e questo stride violentemente sia con l'articolo 40 del codice penale («Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione») sia addirittura con l'articolo 1 – quindi, il presupposto di tutto il resto – del codice penale («Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge»).

Per quanto io confidi che il Presidente della Repubblica, nella sua veste attuale di garante della Costituzione, ma anche per la sua personale esperienza di giurista insigne e di giudice costituzionale, non firmerebbe mai una simile legge, per le evidenti incostituzionalità che ho appena elencato, ritengo che come senatore della Repubblica io non possa assolutamente esprimere la mia approvazione a questo disegno di legge. Per quanto io stessa, infatti, abbia presentato e sottoscritto alcuni emendamenti, specifico in questa sede che l'ho fatto perché è mio preciso dovere, come di tutti, cercare di dare un contributo legislativo nel migliore modo possibile.

Nonostante io concordi comunque con le modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006, ritengo che l'impianto complessivo di questo provvedimento sia incostituzionale e suscettibile di ingenerare, se possibile, ancora maggiore confusione ed inapplicabilità da parte della magistratura, ed ancor più dall'autorità giudiziaria inquirente e dei suoi ausiliari.

PRESIDENTE. Senatrice, dovrebbe concludere.

FUCKSIA (*M5S*). Concludo, Presidente.

Abbiamo bisogno di maggiore certezza e non di questa incertezza del diritto.

A quasi nove anni dall'emanazione del decreto legislativo n. 152 del 2006, ma addirittura a sedici anni dal decreto ministeriale n. 471 del 1999 sui siti contaminati, solo in rari, localizzati e sporadici casi, le Regioni o il Ministero dell'ambiente hanno provveduto a fissare i valori di fondo naturali ed antropici previsti dallo stesso decreto legislativo n. 152, all'arti-

colo 240, comma 1. Parlo di valori certi e non convenzionali. Pertanto, in assenza di questi dati oggettivi su base analitica, chiunque potrebbe essere accusato di qualunque inquinamento o disastro senza avere la possibilità di dimostrare che la variazione sia stata da lui causata, e addirittura senza neppure che vi sia davvero stata una variazione delle condizioni naturali o diffuse preesistenti, come sta già succedendo in molti procedimenti penali.

PRESIDENTE. Basta così, deve concludere, se vuole può consegnare il testo, senatrice; siamo già oltre di cinque minuti.

FUCKSIA (*M5S*). Concludo. Mi scusi, Presidente.

Poiché ritengo, quindi, che l'approvazione di questo disegno di legge comporterebbe una materiale difficoltà di accertamento delle responsabilità passate per eventi già avvenuti, ed essendo certa che il dovere del Parlamento sia quello di evitare o almeno limitare le cause, penso sia molto più opportuno intervenire sul citato decreto legislativo n. 152 del 2006 in modo da portare una maggiore chiarezza ed evitare queste confusioni che saranno certe.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolgo il saluto dell'Assemblea del Senato agli studenti dell'Istituto alberghiero «Domizia Lucilla» di Roma, che stanno assistendo ai lavori dalle tribune. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1345, 11, 1072, 1283, 1306 e 1514 (ore 10,30)

D'ANNA (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

D'ANNA (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signor Presidente, voterò contro questo provvedimento perché è il classico compromesso che non risolve.

Ho ascoltato l'intervento del senatore Casson e so bene che quello che è stato raggiunto in questo provvedimento è un compromesso al ribasso, nel senso che la tutela dell'ambiente non è completamente salvaguardata e tutta la mediazione si è svolta sulla parte che riguarda le sanzioni a carico delle fattispecie previste.

Mi fa piacere, in senso generale, che la collega Fucksia abbia scoperto la irretroattività delle leggi penali. In quest'Aula ci siamo trattenuti sul caso Berlusconi per un paio di giorni ma, vivaddio, la verità è sempre rivoluzionaria e credo che quello che vale per gli inquinatori dovrebbe va-

lere anche per i senatori della Repubblica. Quindi, l'irretroattività delle pene doveva valere anche per Silvio Berlusconi. Poiché qua dentro i *laudatores* del mio Presidente non hanno il coraggio di ribadirlo, lo dico io che sono un irregolare.

Fatta questa premessa, voglio dire che dietro questo disegno di legge, nell'infingimento generale, ci sono gli interessi dell'ENI e di quella parte delle partecipate dello Stato che pesantemente sono intervenute perché la norma non fosse dannosa per i propri affari.

Poiché sappiamo bene che questo Governo ha reintrodotto, come ha detto poc'anzi un mio dotto collega, l'istituto delle partecipazioni statali, credo che dietro il provvedimento in esame ci sia la ricerca della benevolenza dei grandi finanziatori del Presidente del Consiglio. E questo va detto in quest'Aula, dove tutti fingono di non sapere, ma tutti sanno e nessuno parla! (*Applausi del senatore Candiani*).

PRESIDENTE. Avverto che da parte dei relatori è stata presentata la proposta di coordinamento C1, che è stata già distribuita e che si intende illustrata.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, la metto ai voti.

È approvata.

Procediamo dunque alla votazione.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 1345, nel testo emendato.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B. Applausi*).

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 11, 1072, 1283, 1306 e 1514.

Ha chiesto di intervenire il senatore Sollo, in qualità di relatore.

SOLLO, *relatore*. Signor Presidente, dopo il lungo travaglio è avvenuto il parto e desidero rivolgere i miei ringraziamenti, che possono sembrare di rito, ma in realtà sono estremamente sentiti e sinceri, in primo luogo al presidente della Commissione ambiente, senatore Marinello

che, insieme al nostro capogruppo Caleo, che spero torni presto in salute in Senato, ha avuto fiducia in me e mi ha affidato questo ingrato compito.

In secondo luogo, desidero ringraziare il presidente Palma, al quale devo riconoscere un'estrema disponibilità. Sono un economista e non un conoscitore di codice penale, e tutte le volte che ci siamo incontrati egli si è sempre dimostrato disponibile affinché il testo migliorasse, senza distinzione di appartenenza politica: di questo lo ringrazio pubblicamente.

Ringrazio tutti i componenti delle Commissioni giustizia e ambiente, con i quali si è tentato di avere un rapporto collaborativo per migliorare il testo e per far sì che esso risultasse quanto più condiviso possibile. Ringrazio i senatori Casson, Lumia, Caliendo, che da esperti della materia mi hanno sicuramente indirizzato bene.

Permettetemi anche di chiedere scusa all'Assemblea, se alcune volte sarò sembrato inappropriato. Ripeto che non era il mio campo e con tanta umiltà ho cercato di studiare, di capire e di dare il mio contributo.

Per quanto riguarda gli altri Gruppi, c'è stato un proficuo dialogo con la senatrice De Petris, che devo ringraziare due volte per aver messo da parte delle convinzioni personali, che aveva avanzato al fine di migliorare il testo, affinché il provvedimento giungesse a buon termine. Mi scuso con lei e la ringrazio per la sua volontà attiva affinché il provvedimento venga licenziato in via definitiva.

Ringrazio anche i componenti del Movimento 5 Stelle, in particolare la senatrice Nugnes, per il messaggio che mi ha inviato ieri, e il senatore Buccarella. Ringrazio inoltre il senatore Arrigoni del Gruppo della Lega Nord.

Ringrazio i consiglieri parlamentari, che hanno avuto un ruolo fondamentale. Ringrazio inoltre il ministro Orlando ed il sottosegretario Ferri, che è stato disponibilissimo e che se solo avesse ascoltato un po' di più il relatore su certi emendamenti che gli chiedevo di ritirare, e che poi sono stati effettivamente ritirati, avremmo evitato in Aula alcune criticità.

L'ultimo ringraziamento va al mio collega relatore, senatore Albertini, che anche se si è visto di meno ed anche se era concettualmente contrario, ha dato un apporto decisivo con il suo comportamento da mediano, lavorando dietro le quinte. Ringrazio infine lei, signor Presidente. (*Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC. Congratulazioni).*)

PRESIDENTE. I ringraziamenti li estendo anche a tutti i colleghi, perché visto l'andamento dei lavori, a volte più che di reati ambientali si è trattato di reati di tortura nei confronti dei senatori.

Ha chiesto di intervenire il Ministro della giustizia.

Ministro Orlando, le do la parola volentieri perché lo prevede l'articolo 64 della Costituzione: quando lo richiede, il Governo può intervenire. Le ricordo però – come si suol dire, lo dico a nuora perché suocera intenda – che quando è richiesto, un membro del Governo ha l'obbligo di essere presente.

ORLANDO, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, la ringrazio. Voglio unirmi anch'io ai ringraziamenti nei riguardi dei relatori, i senatori Sollo e Albertini, della Commissione giustizia, della Commissione ambiente e del sottosegretario Ferri, che ha seguito con diligenza i lavori sia in Commissione che in Aula.

Vorrei sottolineare un aspetto semplice: da Ministro dell'ambiente mi sono recato, come prima visita ufficiale, nella cosiddetta terra dei fuochi, a Caivano, e in quell'occasione assunsi due impegni: il primo era di emanare un decreto che affrontasse quella tragica situazione, che poi è stato emanato, il secondo era quello di procedere (si era anche all'indomani di alcuni importanti processi sfumati nel nulla per il decorrere dei termini di prescrizione di alcuni reati) verso una riforma complessiva delle sanzioni penali in ambito ambientale.

Credo che questo impegno si stia in qualche modo concretizzando grazie al contributo di tutte forze politiche, quelli che hanno votato questo provvedimento ed anche quelli che hanno contribuito, non votandolo, a migliorarlo.

Non è un provvedimento che semplicemente inasprisce le sanzioni: ci sono procedure che consentono anche di tenere conto di condotte che possono contribuire al recupero dei siti inquinati. Ritengo che questo sia un elemento di equilibrio interno al provvedimento che ci consente di dire che non si tratta soltanto di un segnale politico (dato che noi legislatori spesso variamo provvedimenti per dare segnali politici non sempre tenendo conto delle concrete procedure che si mettono in campo nella interlocuzione tra amministrazioni e soggetti privati) ma che si è tenuto conto anche di quest'ultimo aspetto.

Voglio ringraziare, inoltre, il senatore Casson anche per le parole che questa mattina ha pronunciato in fase di dichiarazione di voto. Mi pare che in questo provvedimento si registri una capacità di interlocuzione tra tutte le forze politiche che mi auguro caratterizzi tutte le misure relative al settore giustizia. Ritengo, infatti che sia importante che, al di là di maggioranza e minoranza, su temi che riguardano diritti fondamentali e questioni attinenti al futuro delle comunità, come quella dell'ambiente, vi sia la possibilità di un'interlocuzione che vada al di là della stretta maggioranza. In questo caso tale sforzo si è realizzato. Mi auguro che si possa replicare anche in altre occasioni. (*Applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC e M5S).*)

CANDIANI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, unendomi a questo coro estremamente dolciastro di ringraziamenti, vorrei ricordare che stiamo dimenticando gli stenografi che hanno ovviamente riportato le tante sciocchezze che sono state dette in quest'Aula.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(922) ROMANI Maurizio ed altri. – Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto (ore 10,42)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 922.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 27 novembre il relatore, senatore Casson, ha integrato la relazione scritta.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Romani Maurizio. Ne ha facoltà.

ROMANI Maurizio (*Misto-MovX*). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, la medicina dei trapianti è una specializzazione medica relativamente giovane che ha contribuito con successo a salvare o prolungare la vita delle persone e a migliorarne la loro qualità. A parte i nuovi materiali, la medicina dei trapianti dipende in grande parte dagli organi umani, cioè gli organi donati da esseri umani. A questo proposito l'approvvigionamento degli organi è essenziale per la medicina dei trapianti. Il suo successo si accompagna ad un marcato aumento della richiesta mentre il loro approvvigionamento si basa sul libero consenso ed opera attraverso programmi di pubblica donazione.

A causa della limitata offerta e dell'incremento della domanda, il tempo di attesa è più lungo dell'aspettativa di vita dei pazienti. Queste circostanze hanno contribuito allo sviluppo del traffico di organi. In alcuni casi, i riceventi potrebbero viaggiare all'estero per ricevere un trapianto, in altri casi il donatore viaggia nel Paese in cui vive il ricevente. Ma in entrambi i casi la cosa più grave è che il ricevente compra l'organo da trapiantare dal donatore. Il criterio determinante di questa pratica è che il donatore rimanga in vita dopo avere donato un organo (in questo caso parliamo, ovviamente, di un rene). Questo modello è molto allettante anche per le compagnie di assicurazioni che ovviamente, visto che si tratta di pazienti che sono in dialisi, hanno dei costi notevolissimi per il mantenimento in vita di questi soggetti e quindi preferiscono il trapianto alla insufficienza renale e alla dialisi.

Il trapianto di organi è sicuramente una delle grandi conquiste della medicina moderna se effettuato, ovviamente, in conformità con la legge e con l'etica medica. È una procedura che può salvare vite umane, ma che le può anche distruggere. Nel 2000 l'Associazione medica mondiale ha approvato una risoluzione sulla donazione e il trapianto di organi umani. Tale risoluzione è stata poi rivista nel 2006 con l'aggiunta di specifici requisiti etici. L'Organizzazione mondiale della sanità ha anche fornito dettagliati principi guida relativi al trapianto di cellule umane, di tessuti e di organi.

Secondo gli esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità, ogni anno nel mondo vengono eseguiti 21.000 trapianti di fegato, 66.000 trapianti di rene, 6.000 trapianti di cuore. Il 5 per cento degli organi utilizzati in questi interventi proverrebbe dal mercato nero, per un giro d'affari stimato tra i 600 milioni e un 1,2 miliardi di dollari.

L'aspetto più drammatico è che secondo Global finance integrity, un'organizzazione non governativa specializzata nel tracciamento dei flussi finanziari illegali, i numeri di questo macabro commercio sono in continuo aumento.

In Italia, secondo la statistica informativa sui trapianti del Ministero della salute, ci sono 9.000 pazienti in lista d'attesa, la maggior parte dei quali, circa 6.500, sono in attesa di un trapianto di rene: il 20 per cento muore in attesa di un organo. Nonostante un milione e mezzo di cittadini abbia già dato il proprio consenso e la propria autorizzazione alla donazione di organi dal 2000, quelle lunghe lista d'attesa rimangono praticamente irrisolte.

Dobbiamo anche tenere presente che ora, presso gli uffici comunali, al momento del rinnovo della carta d'identità, è possibile dichiarare la propria disponibilità alla donazione di un organo, anche se questo, purtroppo, è possibile soltanto in 24 Comuni sui 90 che ne hanno fatto richiesta.

Malgrado il problema delle liste d'attesa, dobbiamo anche dire che l'Italia ha fatto molti passi in avanti in termini di donazione. Siamo passati da mille donazioni a tremila trapianti all'anno. Questo anche grazie alla disgrazia – come ricorderete – di Nicholas Green, il bambino che fu ferito e ucciso nel corso di una rapina sulla Salerno-Reggio Calabria, mentre andava in vacanza in Sicilia, i cui genitori decisero di donare gli organi. Da questa storia drammatica, milioni di italiani hanno cambiato il loro modo di vedere e concepire il concetto della donazione degli organi. Subito dopo questo episodio, il numero delle donazioni si è impennato, fino a triplicarsi.

Il problema delle liste d'attesa, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, si lega ovviamente a doppio filo al traffico internazionale di organi. Il traffico esiste perché domanda e offerta sono sbilanciate. Se ci fosse più disponibilità di organi ci sarebbe anche uno stop a questo traffico illegale. Il traffico, tra l'altro, percorre le rotte internazionali che ormai conosciamo, dal Sud al Nord del mondo, dai Paesi del terzo mondo ai Paesi più ricchi. Nel peggiore dei casi, questo traffico si trasforma in vere e proprie forme di esproprio, sfruttamento e coercizione. I principali esportatori di questo singolare prodotto sono l'India e il Pakistan, dove, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, ogni anno circa duemila persone vendono i propri organi ad acquirenti o intermediari senza scrupoli. Ma ci sono anche Paesi in cui questo fenomeno raggiunge livelli di gravità tali da poter parlare di morte pianificata. Cosa intendiamo per morte pianificata? Non una morte che avviene per un incidente o per un intervento chirurgico andato male, ma piuttosto per la decisione, o meglio ancora, l'intenzione di altre persone, espressa, ad esempio, attraverso

il verdetto di un giudice in un processo o semplicemente attraverso l'uccisione brutale di alcune persone che vengono condannate a morte, che sono dichiarate arbitrariamente fuori legge. Pertanto, la decisione di donare organi viene imposta su determinati gruppi e minoranze vulnerabili, come detenuti nel braccio della morte o addirittura prigionieri di coscienza.

È questo, purtroppo, il caso drammatico della Cina. La Cina è il primo Paese al mondo, dopo Stati Uniti, per volume di organi trapiantati. Si parla di diecimila trapianti all'anno. Ciò nonostante, il suo sistema di donazione produce numeri bassissimi, senza contare che la legge cinese non permette il prelievo di organi da persone vittime di incidenti in condizione di morte cerebrale. Inoltre, in Cina è limitata la possibilità di donazione ai membri diretti della famiglia e sono scoraggiate le donazioni in vita sulla base del fatto che perdere un organo è dannoso per la salute. Non c'è alcun coordinamento nella programmazione dei trapianti tra i diversi pazienti; inoltre non esiste un sistema nazionale di donazione degli organi, fatta eccezione per l'esiguo numero dei donatori volontari. Nonostante tutto ciò, il volume dei trapianti è rimasto costante a 10.000 l'anno. Qual è allora la fonte di approvvigionamento di questo gran numero di organi trapiantati? Alcuni ricercatori indipendenti hanno dato a ciò una risposta, che purtroppo è drammatica. L'avvocato canadese per i diritti umani internazionali David Matas nel giugno 2006 ha redatto un rapporto in collaborazione con l'ex ministro del Governo canadese David Kilgour, dal quale risulta che in Cina vengono uccisi per i loro organi i prigionieri di coscienza e in particolare i praticanti della disciplina spirituale Falun Gong. Questo rapporto ha portato alla costituzione di due organizzazioni non governative denominate «Dottori contro il prelievo forzato di organi» e «Parlamentari contro il prelievo forzato di organi»: di quest'ultima sono orgoglioso di far parte.

Noi in Italia ovviamente non abbiamo il potere di fermare questi abusi in materia di trapianti in Cina, ma abbiamo il dovere di fare ogni sforzo possibile per non esserne complici. Dobbiamo effettuare gli opportuni interventi legislativi che il disegno di legge in esame propone, così da evitare tale complicità e al tempo stesso prevenire questo genere di abusi.

Questo scenario è così terrificante che purtroppo si è portati a dire che non esiste: quando una cosa è così terribile, preferiamo pensare che sia una falsità, ma è esattamente questa la ragione dell'espressione «troppo crudele per essere vero» che è servita da migliore copertura per un decennio. Chi commette questo tipo di crimini, in genere compie ogni sforzo per coprirli. La segretezza che verificiamo sui dati sembra voler fare proprio questo: coprire un crimine contro l'umanità. Può essere ragionevolmente comprensibile che questa pratica sia ben sotterrata e che le prove inconfutabili siano difficili da procurare. I donatori non sopravvivono a questa procedura; i dottori coinvolti, inclusi quelli militari, correrebbero un grosso rischio esponendosi.

Da lungo tempo molti hanno condannato l'uso forzato e coatto di persone vive per ottenere organi per il trapianto. Perché durano tali prati-

che? Perché tante persone sono vittime del traffico illecito in tutto il mondo? La risposta è che la richiesta di organi e la tolleranza dello sfruttamento di poveri fanno sì che questo sia un turpe commercio. La norma delle donazioni altruistiche trionfò principalmente in segno di rispetto per l'idea che le persone dovrebbero avere la dignità di non dover vendere parti del proprio corpo come modo per guadagnarsi da vivere. La vendita conduce al traffico illecito, allo sfruttamento o a entrambi.

Qualcuno sostiene che le persone molto povere, i prigionieri o altri gruppi vulnerabili, possono e dovrebbero avere il permesso di scegliere di vendere un organo, ma io sono più che scettico per quanto riguarda la natura di questa cosiddetta scelta, perché una persona in fondo alla gerarchia economica di una società ha molte poche opzioni: questa non è una scelta. La scelta non è una semplice questione di non essere costretti, ma dipende anche dall'avere opzioni su cui possiamo scegliere e queste persone non hanno opzioni di scelta. Se la libera scelta altruistica non è il cardine morale del modo in cui sono ottenuti gli organi, allora la gente comincerà, giustamente, a preoccuparsi del fatto che dal momento che qualcuno è povero, non popolare, allora non riceverà cure giuste, adeguate, se va in un ospedale; verrà visto semplicemente come donatore di parti potenziali per qualcun altro più ricco, più famoso e celebre: in questo caso io lo considero cannibalismo.

Ciò che vediamo nel traffico illecito in tutto il mondo è che vengono sfruttati i poveri tra i più poveri. Molte delle stesse persone che trafficano bambini e donne per la prostituzione e sottopongono le persone al lavoro forzato trafficano anche in organi. È davvero difficile vigilare sul traffico illecito a livello internazionale. Le bande criminali si spostano velocemente e operano in nazioni dove la polizia e le autorità governative sono poco credibili e mediamente corrotte.

Ottenere organi da coloro che li vendono mentre sono ancora in vita o da coloro cui vengono estratti dopo la loro esecuzione è, in entrambi i casi, immorale. La vendita si trasforma rapidamente in traffico illecito e sfruttamento. L'esecuzione su richiesta è già di per sé immorale. Nessuna di queste fonti dovrebbe avere alcuno spazio nel campo dei trapianti.

Il traffico di organi è una forma di tratta degli esseri umani che rappresenta una gravissima violazione dei diritti umani fondamentali, in particolare della dignità dell'uomo e della sua integrità fisica. Questo traffico costituisce un settore di attività di gruppi criminali organizzati che spesso ricorrono ad abusi e violenze su persone particolarmente vulnerabili. Rappresenta inoltre un grave rischio per la salute pubblica e mina la fiducia dei cittadini nel sistema legale dei trapianti.

E così negli ultimi anni sono nate organizzazioni specializzate nel turismo dei trapianti: mettono in contatto donatore e acquirente e organizzano gli interventi presso strutture sanitarie compiacenti in Paesi dell'estremo oriente o del Sud del mondo, i prezzi? Variano dai 20.000 dollari per un rene indiano ai 160.000 per uno proveniente da Israele. E al donatore vanno solo le briciole: in media non più di 1.000 dollari.

Queste vicende vedono coinvolte diverse categorie di persone. I pazienti malati, disposti a percorrere distanze e ad affrontare rischi per la loro salute al fine di ottenere il trapianto di cui hanno bisogno; i venditori, generalmente in gravi difficoltà; i chirurghi, il personale medico e le strutture sanitarie disposti a violare leggi e regole fondamentali dell'etica e della deontologia; i *broker* e gli intermediari che hanno legami con la malavita del traffico di organi. È necessario fare tutto il possibile per contrastare e disincentivare la domanda di organi prelevati illecitamente, sanzionare coloro che acquistano organi per sé o per altri, per proteggere i diritti delle vittime offese e promuovere la donazione degli organi.

Infatti, anche quando si tratta di un'iniziativa personale, deve essere difeso e ribadito il principio che gli organi non possono che essere l'oggetto di un dono, un atto gratuito per salvare o migliorare la vita di altri.

Il problema della lotta ai fenomeni legati alla commercializzazione del corpo umano è stato più volte affrontato ed è stato oggetto di regolamentazione da parte di convenzioni internazionali. In particolare, il protocollo addizionale sul trapianto di organi e tessuti di origine umana, allegato alla Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997, non solo dichiara che il corpo umano non debba essere fonte di guadagno economico ma impone l'obbligo di vietarne il traffico.

Nel 2004 l'Organizzazione mondiale della sanità ha invitato gli Stati membri ad adottare misure volte a proteggere le categorie più fragili, impedendo l'acquisto e la vendita di organi umani per trapianti. Ha inoltre sollecitato gli Stati a prevedere divieti per quanto riguarda tutti i tipi di pubblicità, inclusa quella elettronica, che sollecitino o spingano all'intermediazione a scopo di lucro.

È evidente che il problema debba essere affrontato non solo attraverso l'azione individuale di ciascuno Stato membro, ma soprattutto attraverso un approccio globale volto ad adottare strategie di lungo periodo e finalizzate ad abolire le disuguaglianze sociali che sono all'origine del commercio internazionale di organi e del turismo dei trapianti.

Ci vorrebbero orientamenti comuni in grado di proteggere i donatori più vulnerabili contro il rischio di essere vittime di traffico, che comprendano la definizione di elementi costitutivi del reato omogenei in tutti gli Stati, sanzioni efficaci, proporzionate ed in grado di funzionare come deterrente. Bisognerebbe prevedere una regolamentazione giuridica, nazionale e internazionale, introducendo anche nuove fattispecie penali, per contrastare e prevenire il traffico di organi umani. È questa la raccomandazione finale del Comitato nazionale di bioetica, che il 14 giugno 2013 ha pubblicato il suo parere sul traffico illegale di organi umani tra viventi. È questo anche l'obiettivo di questo disegno di legge, esaminato dalla Commissione giustizia del Senato e che è il frutto di un lavoro di condivisione efficace: mi auguro possa essere di stimolo anche per i colleghi di quest'Assemblea ad operare una riflessione su questo importante tema.

Per prima cosa dobbiamo affermare che le persone che non sono libere di dare un consenso non devono mai poter essere usate come donatori

di organi, dato che questo non solo impedisce loro di raggiungere il proprio potenziale umano, ma li priva completamente della loro umanità e questo non dovrebbe essere accettabile in una società del XXI secolo.

In qualità di medici, siamo legati al nostro giuramento di prevenire i danni e questo include l'agire per proteggere coloro che vengono danneggiati dagli altri. In quanto umani, non possiamo fare a meno di agire in questo modo.

Voglio concludere solo con una nota, se me lo permette, signor Presidente, legata ad un fatto che è successo recentemente. In Bangladesh, sotto un ponte, è stato ritrovato un ragazzino. Si chiamava Harun. È finito sotto questo ponte perché, drogato, tre uomini l'hanno portato in questo posto, gli hanno espantato entrambi i reni e poi l'hanno lasciato lì, come un animale in fase terminale. Harun stava benissimo, nonostante il fatto che i suoi genitori fossero poveri. I cosiddetti mercenari vanno a caccia di bambini sani nei villaggi più poveri perché sanno che i genitori non sono in grado di pagare un avvocato che porti il loro caso davanti a un tribunale. Questi rimarranno impuniti e il mercato nero di organi umani continuerà a svilupparsi.

Credo che con questo disegno di legge se ognuno di noi avrà salvato un Harun, avrà dato sicuramente un senso al fatto di essere qui. (*Applausi dai Gruppi Misto-MovX, PD, M5S e Misto-SEL e del senatore Aiello. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Padua. Ne ha facoltà.

PADUA (*PD*). Signor Presidente, ringrazio per questa testimonianza che credo ci faccia entrare nel cuore di questo provvedimento.

Sicuramente oggi ci troviamo di fronte ad un provvedimento di estrema importanza per la nostra società civile, per il rispetto del principio della legalità, per la tutela dei diritti umani e per il rispetto dei principi di equità e giustizia. Introdurre nel codice penale un reato relativo al traffico di organi prelevati da persona vivente rappresenta, certamente, un deciso passo in avanti che il legislatore compie in tale direzione, anche al fine di dare seguito alle previsioni della Convenzione che il Consiglio d'Europa, l'organizzazione internazionale il cui scopo è promuovere la democrazia, i diritti dell'uomo, l'identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali, ha adottato al riguardo.

Il cuore del disegno di legge in esame è certamente al primo articolo, che introduce nel codice penale l'articolo 601-*bis*, volto a statuire specifiche sanzioni penali per il reato di traffico di organi prelevati da persona vivente prevedendo che la reclusione vada da un minimo di tre ad un massimo di 12 e la sanzione pecuniaria da 50.000 a 300.000 euro per chiunque commercia, vende, procura organi o parti di organo prelevati da persona vivente.

Il provvedimento è molto importante e strettamente legato alla tratta di esseri umani, allo sfruttamento di donne, uomini e bambini ridotti, spesse volte, in schiavitù o semischiavitù. È inutile negare che, a livello

mondiale, il fenomeno del traffico illecito di organi legati alle esigenze di trapianto non sia un fatto drammatico, di entità assai elevata e avverso alla salute pubblica e al rispetto della dignità umana.

Se «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della comunità», allora il Parlamento, laddove ravvisi necessità impellenti, deve intervenire, nell'ottica di combattere il fenomeno con ogni mezzo.

È chiaro che, oltre all'introduzione di uno specifico articolo nel nostro codice, la questione interessa, in primo luogo, quel lato etico ed umano nel quale le sanzioni penali entrano di traverso. Il traffico di organi è purtroppo necessariamente legato nella sua essenza più perversa, sia al lato delle vittime, ovvero a persone spesso fragili e indifese, sia a quello degli intermediari, ossia anche a quella comunità medica dimentica del proprio codice etico e deontologico.

Era indispensabile intervenire in tal senso: la normativa italiana finora vigente, soprattutto con riferimento al lato sanzionatorio, appariva troppo «leggera» a fronte di una questione assai estesa ed estremamente grave. Secondo dati dell'OMS, infatti, il fenomeno di trapianti di organi derivanti da traffico illegale riguarderebbe oltre 10.000 casi annui e numerose inchieste giornalistiche hanno denunciato come il fatto sia in rapido aumento, non solo in Africa, ma anche – e forse questo è un dato da attenzionare – in Italia. Cresce dunque il numero delle vittime, quello dei clienti e quello degli intermediari: un universo di chirurghi, dottori, tecnici di laboratorio, agenti di viaggio che si arricchiscono sulla pelle di altri esseri viventi senza alcuno scrupolo; esseri viventi che sempre più frequentemente, invece, sono disposti a vendere un rene o un'altra parte del proprio corpo solo per alimentare le speranze di un sogno o di una vita migliore e pagarsi viaggi di sola andata verso l'Occidente per fuggire dalla dolorosa quotidianità che, spesso con guerre civili molto cruente, lacera la vita nei Paesi del Secondo e del Terzo mondo.

Lo scorso 9 luglio il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato una Convenzione per lottare contro il traffico di organi umani, impegnando i Governi nazionali ad adottare provvedimenti affinché il traffico, a fini di trapianto, sia considerato un crimine sanzionabile penalmente e a facilitare la cooperazione nazionale ed internazionale per contrastare il fenomeno e perseguire i responsabili.

Servirà, però, una fattiva e reale collaborazione a livello internazionale per migliorare le pratiche del trapianto e della donazione degli organi e, soprattutto, per avviare – e far entrare a regime – una vera cooperazione tra Stati, nella misura più larga possibile, volta allo svolgimento di indagini sulle eventuali infrazioni commesse sul proprio territorio e al di fuori di questo.

Se dunque è bene specificare il reato all'interno del nostro ordinamento, prevedendo dure sanzioni specifiche legate al traffico clandestino di organi, non si dimentichi come il nostro compito non possa terminare con l'atto d'approvazione: vi è necessità di rammentare come un intervento strutturato sia da compiere nei Paesi poveri del mondo, che sono

il fulcro di questo orribile mercato, lì dove ci sono quelle persone merce ed oggetto delle trattative illegali.

Bisogna trovare la più efficace disciplina giuridica contro il fenomeno per creare le condizioni perché sempre più cresca la consapevolezza e la coscienza morale dell'irrinunciabile principio che il corpo umano o le sue parti siano fuori dal commercio, fuori dal mercato, che abbiano un valore intrinseco molto superiore rispetto alle mere transazioni economiche. Bisogna ribadire quindi, senza indugi, l'esigenza di intervenire in ogni modo per rimarcare il principio che nessun soldo possa valere un organo, parte del nostro corpo.

In questo contesto l'Italia deve fare quanto nelle sue possibilità e competenze per ottemperare a tali ineludibili occorrenze, ovvero combattere il traffico illegale di organi e il collegato «turismo del trapianto» con ogni mezzo, per farsi promotrice dell'adozione di qualsiasi strumento utile per tali scopi.

Considerando che dati ufficiali sulla questione, com'è evidente, è difficile averne, data l'implicita illegalità del fenomeno, bisogna comunque riconoscerne l'ampiezza e prenderne atto: un primo passo lo stiamo facendo oggi con l'approvazione di questo provvedimento.

Spero che, continuando in questo percorso, si possa anche accogliere l'osservazione espressa dalla Commissione sanità, dove sono stata relatrice del provvedimento in sede consultiva, per prevedere, nei casi di trapianto effettuati all'estero, alcuni specifici adempimenti a carico del ricevente l'organo. Questi dovrebbe produrre «idonea documentazione relativa all'identità del donatore, al consenso alla donazione, alla caratterizzazione dell'organo e del donatore, all'*iter* per il reperimento, conservazione, etichettatura e trasporto dell'organo trapiantato e alla tracciabilità del medesimo».

Vorrei terminare questo intervento citando un breve passo della Dichiarazione di Istanbul sul traffico di organi e sul turismo del trapianto del 2008, laddove riconosce, in merito ai donatori viventi, che «l'atto di donazione deve essere considerato come un atto eroico e onorato come tale dai rappresentanti del Governo e dalle organizzazioni della società civile». Pertanto, sarebbe auspicabile che gli Stati europei rafforzassero una politica destinata a favorire la donazione di organi, auspicando, inoltre, che si possa giungere ad una collaborazione internazionale realmente volta a promuovere la ricerca nell'ambito della medicina rigenerativa, in modo da raggiungere, in un futuro speriamo prossimo, traguardi tali da rendere non più necessario il ricorso ai trapianti di organi. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Maurizio Romani*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Simeoni. Ne ha facoltà.

SIMEONI (*Misto*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, finalmente oggi posso intervenire, con una certa soddisfazione, a favore di un disegno di legge che ritengo utile e necessario.

Insieme al senatore Maurizio Romani abbiamo fatto un percorso impervio, che ci ha portato a conoscere una realtà a cui abbiamo stentato a credere. È passato più di un anno da quando, incontrando l'avvocato David Matas, ci è stato svelato che il traffico di organi umani non è soltanto una leggenda metropolitana, ma, purtroppo, un'amara verità. Ci sono state fatte ascoltare le intercettazioni e ci sono stati presentati dei documenti che tolgono ogni dubbio. È per questo che abbiamo deciso di intraprendere una serie di iniziative per cercare di mettere a nudo il fenomeno di fronte all'opinione pubblica.

Il traffico illegale di organi è una pratica spregevole, che è indegna della civiltà raggiunta dall'uomo e che è praticata in vari Paesi del mondo: dalla lontana Cina, ai Paesi a noi più vicini. Tale traffico è alimentato da tantissimi soggetti che si sono dimostrati compiacenti verso un sistema criminoso: dai medici che effettuano i trapianti, ai vettori che si prestano al trasporto, agli agenti che mettono in contatto i clienti con i fornitori. L'universo è formato da chirurghi, dottori, tecnici di laboratorio o agenti di viaggio.

I fiumi di denaro arrivano da facoltosi malati di rene da Giappone, Italia, Israele, Canada, Taiwan, Stati Uniti ed Arabia Saudita. Le popolazioni del Sud, povere ma cariche di una ricchezza inestimabile per i bisogni dei trapianti, vendono pezzi di ricambio all'Occidente malato e i siti di stoccaggio degli esseri umani sono a metà strada tra i due mondi. Il solo pensare a questa mercificazione del corpo umano fa rabbrivire. Io non posso accettare che si arrivi a definire «clienti» coloro che si approfittano di questo mercato della disperazione. Chi si presta ad alimentare il traffico di organi deve essere chiamato con il nome giusto: criminale.

Voglio ricordare, in questa sede, che il sindaco di Roma Ignazio Marino, esperto internazionale sull'argomento, ha lanciato ultimamente una proposta: «Vadano in carcere anche i clienti». Questa dichiarazione è stata fatta dopo la scoperta che molti disperati profughi arrivano a vendere ai trafficanti i propri organi per pagarsi il proprio passaggio attraverso i Paesi del Medioriente o per trovare un posto sui barconi. Il sogno di queste persone spesso diventa un incubo quando si consegnano volontariamente ai loro aguzzini. Per i profughi eritrei, sudanesi, somali e maliani, la promessa dei trafficanti è quella di procurare un lavoro in Israele dopo aver varcato il confine, ma il loro destino è spesso quello di arrivare in un obitorio con addosso le cicatrici dell'infamia. La disperazione li porta a compiere gesti disperati per dare una speranza a loro ed ai loro cari.

Non possiamo continuare a tollerare questa situazione. Le misure contro il traffico di organi devono essere inasprite. Gli operatori che si prestano a questo vergognoso fenomeno devono essere puniti. Cambiare le cose si può e si deve: ce lo chiede la nostra coscienza di italiani, di cittadini civilizzati e, soprattutto, di essere umani.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scilipoti Isgrò. Ne ha facoltà.

* SCILIPOTI ISGRÒ (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, egregi colleghi, esprimo alcune riflessioni su questo disegno di legge che tratta una questione di straordinaria complessità e attualità. L'obiettivo di sanzionare il traffico illegale di organi ha portato ad elaborare un testo che rispecchia un approccio, a mio parere, adeguato alla delicatezza e all'importanza dell'argomento. (*Brusio. Richiami del Presidente*).

Entrando brevemente nel merito del provvedimento, ricordo che il testo introduce nel codice penale, con l'articolo 601-*bis*, il nuovo reato di traffico di organi prelevati da persone viventi, considerato come delitto comune. Il traffico di organi verrà punito con la reclusione da 3 a 12 anni e con la multa da 50.000 a 300.000 euro. Se commesso da chi esercita una professione sanitaria, si prevede l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione stessa. Inoltre, il testo prevede sanzioni non solo per chi commercia, vende, acquista o procura organi, ma anche per chi organizza viaggi o pubblicizza annunci finalizzati al traffico di organi.

Infine, con la modifica dell'articolo 416 del codice penale si prevede un'aggravante nel caso in cui del traffico di organi si rendano protagoniste vere e proprie organizzazioni criminali.

Colleghi, siamo di fronte alla necessità di impedire che il terribile fenomeno della tratta clandestina di organi continui nelle proporzioni e con le crudeltà attuali. Una priorità per la tutela della vita e della salute delle persone coinvolte che si mostra ancora più forte nel caso dell'Italia. Il nostro Paese, infatti, in forza della sua posizione geograficamente centrale tra Africa e Europa, viene considerato come un vero e proprio crocevia dei traffici e dei commerci a livello internazionale. Non a caso l'associazione Sportello dei diritti denuncia quanto segue: l'Italia è diventata un vero punto di snodo per il traffico di organi e per la tratta di esseri umani per ricavarne organi per i trapianti; esseri umani presi ancora bambini, portati in Europa con la promessa di una nuova vita in un grande Paese e poi usati per il criminoso traffico di organi.

Lo stesso presidente dello Sportello dei diritti Giovanni D'Agata fa presente che, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, la carenza internazionale di organi per i trapianti ha portato ad un mercato nero per il commercio di organi così come la nascita di un particolare tipo di turismo, quello dei trapianti d'organo. In particolare, i reni sarebbero gli organi più trafficati potendo essere rimossi senza compromettere necessariamente la salute e la vita del donatore. Un numero impressionante di reni, circa 7.000, sarebbero ogni anno al centro di questi traffici illeciti. Il commercio illegale di organi genera un giro d'affari da più di un miliardo di dollari ogni anno. Una pratica che, sempre secondo l'Organizzazione mondiale per la sanità, rischia di trarre indebitamente vantaggio a discapito dei gruppi più poveri e vulnerabili; mina inoltre le donazioni di organi spontanee e porta allo sciacallaggio di vite umane. Secondo D'Agata, il problema è che probabilmente ancora oggi la lotta contro questa forma di criminalità non è affrontata a livello globale, forse perché sottovalutata dalle autorità.

Lo Sportello dei diritti sostiene ancora che l'Unione europea e gli Stati membri, a partire dall'Italia, dovrebbero adottare una strategia comune per combattere questa piaga boicottando e vietando ogni forma di traffico e commercio di organi.

Per promuovere un approccio coordinato alla questione, l'Unione europea ha recentemente approvato due direttive in materia, che il nostro Paese dovrà recepire con la legge di delegazione europea attualmente all'esame della competente Commissione del Senato. Le direttive approvate nel 2010 e nel 2012 dettano norme per assicurare in tutta l'Unione la qualità e la sicurezza degli organi destinati ai trapianti, garantendo elevati *standard* di tutela per la salute dei donatori e dei pazienti

soggetti al trapianto degli organi. Allo stesso tempo, però, si segnala anche che le pratiche inaccettabili del traffico di organi, a volte collegate alla tratta di esseri umani praticata allo scopo di prelevare organi, costituiscono una grave violazione dei diritti fondamentali e, in particolare, della dignità umana e dell'integrità fisica. La stessa direttiva, pur ricordando di avere come primo obiettivo la sicurezza e la qualità degli organi, afferma che la normativa da recepire contribuisce indirettamente alla lotta contro il traffico di organi attraverso l'istituzione di autorità specializzate tramite l'autorizzazione di centri per i trapianti, la fissazione di condizioni per il reperimento e sistemi di tracciabilità degli organi.

Dobbiamo essere in grado di sostenere un duplice approccio alla questione dei trapianti di organi: da una parte dobbiamo promuovere pratiche virtuose all'interno di un'area comune europea, in cui si crei una vera circolazione di informazioni e di scambi regolamentati e sicuri di organi destinati ai trapianti. D'altra parte, dobbiamo creare un apparato repressivo che blocchi efficacemente le tratte illecite e i commerci che attraversano l'Italia e gli altri Stati membri.

Ma le dimensioni di questi fenomeni trascendono anche i territori dei singoli continenti. Per questo serve un approccio coordinato a livello internazionale, che purtroppo finora è stato quasi del tutto assente.

Come già detto, infatti, in un contesto caratterizzato da un forte divario tra domanda e offerta nei Paesi più avanzati, la scarsità di organi disponibili conduce al proliferare di traffici illeciti di carattere transazionale, che coinvolgono le fasce più deboli della popolazione dei Paesi poveri o in via sviluppo.

Proprio come fenomeno di puro sfruttamento del corpo umano, nel completo disprezzo della vita e della dignità umana, il traffico di organi rappresenta un *business* estremamente redditizio per bande e organizzazioni criminali internazionali. A questo proposito, viene in rilievo un ulteriore inquietante profilo riportato da un giornale italiano. Si ricorda, infatti, che l'ambasciatore iracheno all'ONU denuncia che dietro al traffico di organi potrebbero nascondersi interessi economici dell'ISIS, che sfrutterebbe anche questo commercio per il proprio finanziamento.

Siamo qui a sostenere con forza che lo scempio di questo traffico va fermato e va punito severamente. Tutte le forze del Parlamento, mettendo da parte le divisioni politiche, devono cercare di essere, almeno su questi

temi, unite e decise, perché urge una normativa chiara che sanzioni chi si rende protagonista di queste pratiche meschine.

Ritengo indispensabile che questo disegno di legge prosegua il percorso verso l'approvazione definitiva ed auspico che l'Italia assuma una posizione netta e lucida nel contrasto ad un mercato crudele e disumano. La Commissione Giustizia del Senato, dopo un dibattito ampio e costruttivo, ha compiuto un primo e importante passo. Ma adesso sta a noi, a quest'Assemblea, procedere affinché questo disegno di legge prosegua senza intoppi il proprio *iter* e venga approvato.

Concludo, signor Presidente. Mi auguro che da parte sua il Governo, almeno in questa occasione, dimostri responsabilità. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo studenti e docenti della Scuola media statale «Leonardo da Vinci e Orazio Nucula» di Terni, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 922 (ore 11,25)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lo Giudice. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE (*PD*). Signor Presidente, il disegno di legge che inasprisce le pene per il traffico di organi destinati al trapianto, che ci accingiamo ad approvare, ci dota di uno strumento normativo in più per affrontare un problema che non possiamo più pensare che non ci riguardi.

Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, tra i 63.000 reni trapiantati ogni anno quasi il 10 per cento viene procurato in modo illegale nei Paesi poveri. Da quando le nuove terapie antirigetto hanno reso più facili i trapianti, soprattutto di reni, si è sviluppato, a partire dall'India, un mercato illegale di organi che sfrutta la miseria dei donatori. Da allora, altri Paesi con forti sacche di povertà, dal Sudafrica al Brasile, sono stati investiti da questo osceno fenomeno.

Il caso della Cina è quello più inquietante: dal 1984 la legge sull'espianto coatto di organi dei detenuti giustiziati, che dovrebbe avere cessato i suoi effetti con l'inizio del 2015 (vedremo se questo succederà effettivamente), ha tenuto elevatissimo il numero dei trapianti (più di 10.000 l'anno), con il fondato sospetto che la possibilità di rivenderne gli organi tenesse a sua volta più elevato il numero dei condannati a morte. Ma questo numero era rimasto abnorme rispetto agli *standard* degli altri Paesi, anche a fronte di una diminuzione accertata delle esecuzioni. Solo dal 2006 è nato il sospetto che in Cina potesse accadere qualcosa di ancora più terribile. Già dal 1999 il Presidente della Repubblica popolare cinese

Jiang Zemin aveva dato avvio ad una violenta campagna di sradicamento del Falun Gong, una pratica spirituale tradizionale molto popolare, con arresti di massa degli aderenti. Il sospetto che le persone arrestate potessero essere sottoposte ad espianto del rene da vivi o essere uccise per poterne trapiantare gli organi si è trasformato in un serio allarme internazionale, tanto da provocare la presa di posizione dell'ONU. La Commissione contro la tortura delle Nazioni Unite ha espresso preoccupazione per le accuse di espianto coatto di organi ai detenuti e ha invitato il Governo della Repubblica popolare cinese ad aumentare il livello di rendicontabilità e trasparenza del sistema di trapianto di organi.

Mi sono soffermato un po' sulla questione cinese perché la persecuzione dei membri del Falun Gong è stata oggetto di una discussione qui in Commissione diritti umani del Senato, il 19 dicembre 2013, alla presenza di David Matas, candidato al premio Nobel per la pace nel 2010, e di rappresentanti dell'associazione italiana Falun Dafa. Pochi giorni prima, il 12 dicembre, il Parlamento europeo aveva approvato una risoluzione di denuncia e condanna della pratica da espianto da prigionieri di coscienza non consenzienti, e la Commissione diritti umani del Senato ha approvato a sua volta, il 5 marzo 2014, esattamente un anno fa, una risoluzione sull'espianto di organi da detenuti in Cina.

Oggi purtroppo la questione è un'altra, e forse più vicina alla geografia dell'orrore. Il Mediterraneo, a partire dall'Egitto sembra essere diventato il centro globale del traffico di organi. I profughi che si muovono spinti dalla disperazione da Eritrea, Sudan, Somalia e Mali pagano a volte con l'espianto di un rene il costo della migrazione verso Europa o Israele ai trafficanti sudanesi. Giappone, Israele, Canada, Taiwan, Stati Uniti, Arabia Saudita e anche l'Italia sono i Paesi da cui arriva la richiesta. Le indagini sugli sbarchi di Lampedusa hanno portato agli arresti di cinque eritrei a Roma. La magistratura italiana sta indagando su un traffico di migranti a cui sarebbero stati chiesti gli organi in cambio del viaggio. Nel giugno 2013 un israeliano si su cui pendeva un mandato di cattura internazionale emesso dal Brasile per traffico di organi umani, Tauber Gedalya, è stato arrestato all'aeroporto di Fiumicino.

Poi c'è un altro luogo a noi vicino in questa mappa dell'orrore. Nell'Est Ucraina, nella regione del Donbass, sono stati trovati, in fosse comuni, cadaveri privi di organi interni. Si ripete forse quanto accaduto già nella ex Jugoslavia, in particolare nel conflitto in Kosovo, dove, a quanto risulta, è accaduto che albanesi prelevassero ai prigionieri serbi gli organi interni per rivenderli in Europa.

Il disegno di legge che ci apprestiamo a votare fornirà senz'altro alla nostra magistratura un nuovo strumento per aggredire il fenomeno. Speriamo che serva anche a tenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica italiana su un fenomeno e su una pratica meno lontani da noi di quanto non si pensasse fino a qualche tempo fa. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Consiglio. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, il trapianto di organi è uno dei miracoli della medicina del XX secolo, ha prolungato e migliorato la vita di centinaia di pazienti in tutto il mondo e le numerose grandi scoperte scientifiche e cliniche hanno camminato a braccetto con innumerevoli atti di generosità da parte di donatori di organi e delle loro famiglie, che hanno fatto del trapianto un simbolo della solidarietà umana, quella vera. Tuttavia, questi successi sono stati in parte offuscati da sempre più numerosi traffici di esseri umani, utilizzati come fonti di organi. Esseri umani che vengono venduti come pezzi di ricambio per rispondere alla domanda dei ricchi malati.

Ricordo due casistiche, signor Presidente: nella prima, troviamo intermediari che spingono persone povere, anche e soprattutto bambini, a vendere un rene o un occhio per permettere alla propria famiglia di sopravvivere; nella seconda, troviamo persone che vengono uccise durante un intervento per prelevare loro organi e tessuti; e qui, signor Presidente, si ipotizza il traffico di organi con la scomparsa di minori e clandestini, che si sospetta che siano rapiti e uccisi proprio per questa macabra pratica.

Il traffico di organi che costituisce una grave violazione dei diritti umani, un fenomeno che ha raggiunto dimensioni globali. Una pratica clandestina la cui quantificazione risulta anche oggi assolutamente difficile. L'Organizzazione mondiale della sanità stima che ogni anno siano effettuati oltre 10.000 trapianti di organi derivati dal traffico illegale. Per avere un parametro, nel mondo ogni anno si eseguono circa 115.000 trapianti legali, si può quindi supporre che circa un trapianto su 12 venga effettuato in condizioni assolutamente illegali con organi prelevati da soggetti non sempre consenzienti.

Il mercato illegale di organi è in forte espansione, sempre più attiva è la pratica di garantire organi a chi ne ha bisogno. Gli sconvolgimenti finanziari stanno causando una crescita sorprendente del mercato nero degli organi. Ad esempio, in Grecia persone disperate mettono in vendita su Internet parti del proprio corpo, in quello che si presenta come un macabro commercio basato sulla disperazione reciproca, di chi compra e di chi vende.

Molti sono i Paesi interessati dalla piaga del contrabbando di organi: la Cina, l'India, il Brasile, le Filippine, lo Sri Lanka, il Congo, la Thailandia, dove uomini, donne e bambini vengono utilizzati come pezzi di ricambio da criminali senza scrupoli.

La Turchia è il principale Paese europeo per quanto riguarda il traffico di organi, con un turismo di soggetti in attesa di un trapianto provenienti in prevalenza da Stati Uniti, Inghilterra, Germania, Francia, Israele e anche, purtroppo, dal nostro Paese, l'Italia.

Per avere anche qualche numero che aiuti a capire meglio il fenomeno, negli Stati Uniti 18 persone muoiono ogni giorno mentre aspettano un donatore di organi; ogni dieci minuti un nuovo nome si aggiunge alla lista dei trapianti da eseguire; a fine 2013, i dati dicono che i pazienti in attesa di un trapianto erano circa 100.000, in Europa più di 60.000 persone sono in attesa di un trapianto.

In questo scenario, si inseriscono chiaramente le organizzazioni criminali. Queste organizzazioni illegali agiscono su entrambi i lati del mercato di organi: sul lato dell'offerta, individuano quelle persone disperate e disposte a tutto e sul lato della domanda rintracciano i pazienti, i potenziali acquirenti, generalmente persone benestanti.

Negli ultimi anni, sono nate organizzazioni specializzate nel turismo dei trapianti ed è noto che in Cina gli stranieri benestanti hanno la precedenza sui cinesi nell'ambito dell'attribuzione di organi, che sono in grado di pagare tra l'altro ad un prezzo molto alto. Un commercio drammatico, perché giocato su un crinale tra la vita e la morte, un commercio che può portare ad avere un rene ed un polmone in circa un mese se richiesto illegalmente, mentre in America per ricevere un rene compatibile l'attesa va dai quattro ai cinque anni.

Gli organi sono spesso ceduti in cambio della fuga dal proprio Paese, l'Africa è il fornitore in ascesa del *business* che oggi coinvolge circa 50 Nazioni, tanto che l'Organizzazione mondiale della sanità ha stimato che tra i reni trapiantati ogni anno tantissimi vengono procacciati illegalmente nel secondo e nel terzo mondo. Qui si inseriscono poi scafisti eritrei, beduini del Sinai, trafficanti della Nigeria e *broker* in giro per il mondo lavorano all'ombra di alcuni di questi 63.000 trapianti di reni stimati ogni anno.

Anche tra i soggetti che hanno raggiunto Lampedusa ed altri punti della costa siciliana, cresce il pericolo dei *broker*, allarme diffuso sempre in agguato, prima e dopo la traversata. Già nel 2009, l'allora ministro dell'interno Maroni – la questione è stata ripresa anche dalla collega che mi ha preceduto – parlò, durante la presentazione del rapporto umanitario dell'UNICEF, di 400 bambini scomparsi proprio da Lampedusa e, signor Presidente, studi dimostrano che lo sfruttamento commerciale degli organi comporta rischi da tutte e due le parti interessate: i pazienti che acquistano illegalmente organi hanno molte più possibilità di contrarre infezioni ed anche di morire.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 11,38)

(*Segue CONSIGLIO*). I venditori reclutati tra le popolazioni più povere vedono nella gran parte dei casi il loro stato psicofisico deteriorarsi per la mancanza di controlli.

Viste la gravità e l'ampiezza di questo dramma, crediamo che solo con una normativa omogenea sul piano nazionale ed internazionale sarà possibile dare una risposta decisa.

Come altri Paesi europei, anche l'Italia, sebbene regolamenti diverse fattispecie relative al trapianto di organi, presenta un ridotto apparato sanzionatorio in materia di traffico clandestino. Le due principali normative,

giusto per ricordarle, la legge n. 458 del 1967 sul trapianto del rene su persone viventi e la legge n. 91 del 1999 sui prelievi di organi e tessuti da cadavere, prevedono sanzioni esclusivamente a carico di chi svolge l'attività di mediazione e dell'operatore sanitario che si avvale di organi frutto di commercio, ma nessuna pena è prevista nei confronti di altre parti direttamente o indirettamente coinvolte nell'illecito traffico. È anche facile pensare, signor Presidente, che avere un'idea chiara su come creare un regolamento sia assolutamente difficile, soprattutto se rapportato alle diverse realtà sociali e mediche di molte parti del mondo, specialmente nei Paesi poveri, ma l'auspicio è che almeno in Europa (e forse questo è anche il motivo per cui siamo in quest'Aula) si possa prevedere una regola che abbia carattere giuridico internazionale e nazionale, con l'introduzione di fattispecie penali mirate a definire il traffico di organi, a prevenirlo e a far rispettare il principio che il corpo umano e le sue parti non possano essere commercializzate.

Questo disegno di legge, signor Presidente, con i suoi due articoli va proprio nella direzione di introdurre nel codice penale il reato di associazione finalizzata al traffico di organi destinati al trapianto.

Vorrei concludere, signor Presidente, ringraziando l'associazione AIDO, medaglia d'oro al merito della sanità pubblica, un'associazione di persone che accettano volontariamente di donare i propri organi, tessuti e cellule in caso di morte, per il forte impegno, la responsabilità e la dedizione che mettono in questa delicatissima funzione. Quindi, oltre a prevedere una fattispecie penale per i soggetti citati, credo che bisognerà incrementare, favorire e rafforzare le associazioni che, con la loro attività, svolgono una delicatissima funzione a livello di tessuto sociale e sanitario.

Auspico infine che vi sia, in futuro, la possibilità di affinare il disegno di legge al nostro esame con alcuni accorgimenti, calibrandoli alle funzioni che saranno testé esaminate e possibilmente migliorando la legge. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut.*)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bencini. Ne ha facoltà.

BENCINI (*Misto*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei spiegare perché si è sentita la necessità di legiferare ulteriormente su tale illecito attraverso il disegno di legge n. 922.

Grazie alla ricerca, la scienza ha fatto passi da gigante negli ultimi vent'anni, facilitando il miglioramento della qualità di vita, oltre che le prospettive e la speranza di vita in termini temporali, di coloro che sono legati ad un filo, in attesa di nuovo organo che gli permetta quanto sopra affermato: vivere meglio e più a lungo.

Tutto ciò non può essere ottenuto attraverso un illecito, cioè attraverso l'approvvigionamento di un organo, quindi di vita, a discapito di un altro essere vivente al quale, in maniera illecita e in assenza di consenso, viene tolta una parte di sé, causando la morte del soggetto stesso come nel caso in cui si prelevi un organo vitale, impari e mediano. Il se-

natore Maurizio Romani, nella sua precedente esposizione, ha ben descritto il processo che avviene quando si reperisce un organo in maniera illegale, come si fa a reperire l'organo e ciò che accade al donatore non consenziente.

Nel nostro Paese per la manifestazione della volontà di donare vige il principio del consenso o del dissenso esplicito (articolo 23 della legge n. 91 del 1999). Il silenzio-assenso introdotto dagli articoli 4 e 5 della legge n. 91 del 1999 non ha mai trovato attuazione. A tutti i cittadini maggiorenni è dunque offerta la possibilità (non l'obbligo) di dichiarare la propria volontà (consenso o diniego) in materia di donazione di organi e tessuti dopo la morte, attraverso varie forme: ad esempio, la registrazione della propria volontà presso la propria ASL di riferimento o il medico di famiglia, attraverso un apposito modulo; la compilazione del cosiddetto tesserino blu del Ministero della salute o del tesserino di una delle associazioni di settore, che deve essere conservato insieme ai documenti personali; qualunque dichiarazione scritta che contenga nome, cognome, data di nascita, dichiarazione di volontà (positiva o negativa), data e firma, (considerata valida ai fini della dichiarazione dal decreto ministeriale 8 aprile 2000), anch'essa da conservare tra i documenti personali; l'atto olografo dell'Associazione nazionale donatori di organi (AIDO). Grazie ad una convenzione del 2008 tra il Centro nazionale trapianti e l'AIDO, anche queste dichiarazioni confluiscono direttamente nel SIT (sistema informativo trapianti).

Per arrivare al completo governo clinico del processo donazione-trapianto, premessa irrinunciabile è che la qualità gestionale dei centri di coordinamento (locale, regionale e interregionale) sia di prim'ordine e di alto livello. Essa deve essere riconosciuta come capace di offrire la massima garanzia operativa possibile in termini di efficienza e di efficacia a tutto il sistema.

Ciò premesso, per arrivare alla comprensione di un sistema così complesso e articolato, è necessario partire dal *check-up* gestionale del percorso operativo che, dall'individuazione del potenziale donatore, porta al trapianto. Nel fare ciò, l'approccio migliore è rappresentato dalla descrizione del processo in ogni sua fase (filiera), dall'analisi dei processi operativi e decisionali attraverso l'esame delle loro componenti (tipologia di pazienti trattati e unità partecipanti) nonché dai compiti e comportamenti operativi richiesti (risorse umane coinvolte, procedure e metodi adottati).

Nell'esperienza italiana, dalla segnalazione del donatore all'atto operatorio del trapianto, trascorrono mediamente dieci ore. In questo arco di tempo, più di cento persone, di discipline e strutture diverse, spesso situate in più città, interagiscono con l'evento donazione-prelievo-trapianto. In queste ore è necessario accertare e certificare la morte secondo i criteri stabiliti di legge; valutare l'idoneità del donatore nonché dei singoli organi e tessuti; consultare le liste di attesa e individuare, attraverso i sistemi informatici, i possibili riceventi; eseguire i test immunologici per verificare la compatibilità donatore-ricevente; assegnare i diversi organi disponibili ai pazienti selezionati, garantendo innanzitutto le urgenze e i programmi

nazionali; attivare i necessari mezzi di trasporto (auto, ambulanze, aerei, elicotteri, eccetera) per il trasporto di campioni biologici ed *équipe* da e per diverse località; convocare i riceventi nei centri di trapianto e valutarne le condizioni cliniche; eseguire il prelievo di organi-tessuti, redigere e raccogliere i verbali previsti; chiudere il processo con la trasmissione informatica dell'evento al Centro nazionale trapianti e farsi carico del *follow-up* dei pazienti trapiantati.

Tutto il processo si snoda attraverso le rianimazioni, le direzioni aziendali, i centri di coordinamento, i laboratori di immunologia, i laboratori e i servizi di diagnostica, i centri di trapianto, le centrali di soccorso e le compagnie di trasporto. Un grande coinvolgimento, quindi, di competenze non solo cliniche, chirurgiche e immunologiche, ma anche logistiche, che devono integrarsi le une alle altre in una perfetta armonia. È evidente che in un quadro così grande e complesso l'aspetto organizzativo-gestionale gioca un ruolo determinante richiedendo l'impegno professionale di personale esperta ai vari livelli della filiera, con una ripartizione di compiti e ruoli tale da rendere fluida ogni fase dell'intero percorso.

Il trapianto rimane ancora oggi una procedura chirurgica particolarmente impegnativa e complessa che consiste generalmente nella rimozione di un organo irreversibilmente ammalato e la sua sostituzione con un organo sano. Diciamo generalmente perché è quello che succede nella maggior parte dei trapianti, ma non è infrequente l'impianto del nuovo organo come ausiliario a quello nativo o, come nel caso del trapianto del rene, l'impianto dello stesso in sede diversa (eterotopica) da quella naturale. Comunque ancora oggi viene considerato l'atto estremo della chirurgia, sia da un punto di vista tecnico, per l'elevata complessità della prestazione, sia da un punto di vista organizzativo, per la necessità di disporre di numerose competenze specialistiche data la natura multifattoriale delle patologie che con esso vengono trattate; è comunque il coronamento di un lungo percorso, che ha visto impegnate diverse figure professionali che si sono alternate nel processo di cura del paziente e nell'assistenza del donatore. Rappresenta quindi un momento di grande responsabilità non solo del chirurgo trapiantatore ma di tutto il sistema trapianti.

La tecnologia applicata alla scienza, le buone pratiche, la legalità dell'atto, fanno sì che le manovre effettuate siano garantite e tracciabili, cosa che non avviene nel prelievo illegale di organi.

È di pochi mesi fa, per esattezza venerdì 21 novembre 2014, il primo prelievo di fegato al mondo con la tecnologia Google glass, a Firenze: è stato eseguito all'ospedale di Careggi dai chirurghi Emanuele Balzano e Davide Ghinolfi dell'unità operativa di chirurgia epatica e del trapianto di fegato dell'Azienda ospedaliero-universitaria pisana, diretta da Franco Filippini. La Regione Toscana spiega che il progetto Google glass a supporto della sicurezza e della qualità dei prelievi d'organo è una novità nel mondo trapiantologico.

La ricerca e l'innovazione hanno agevolato molto la durata degli interventi, che è diversa da trapianto a trapianto e varia dalle due alle quindici ore. Vede impegnata non solo l'*équipe* di trapianto, ma l'intera strut-

tura dove essa ha sede. La fase che precede il trapianto prevede la convocazione del o dei potenziali riceventi; la loro accoglienza; gli approfondimenti clinici e diagnostici richiesti dall'intervento e la preparazione specifica per l'intervento stesso. È quindi fondamentale avere la collaborazione di tutti i servizi interni alla struttura (laboratori, servizi di diagnostica, consulenze specialistiche). L'esigenza di adottare e rispettare procedure organizzative codificate ed efficienti che ne possano assicurare un normale e produttivo svolgimento risponde, quindi, ad una reale necessità.

Per affrontare i bisogni di salute dei pazienti in attesa, in termini di numerosità degli organi procurati, di sicurezza e di qualità degli stessi, è oggi necessario strutturare il percorso di gestione in più fasi, definire per ciascuna fase i processi, gli attori, le responsabilità e certificare in modo corretto ciò che si è realizzato. In altre parole, è necessario inserire nel processo di gestione elementi di stabilità, qualità e garanzia che assicurino, nel pieno rispetto dei principi etici e di umanizzazione, l'adeguata professionalità all'intero percorso.

Tutto ciò non è garantito nel traffico illegale di organi, inoltre è importante sottolineare che la donazione di organi è un atto di grande civiltà e di rispetto per la vita. Donare vuol dire regalare, dare spontaneamente e senza ricompensa qualcosa che ci appartiene. Sulla base di ciò non può essere giustificato l'approvvigionamento di un organo, attraverso la compravendita, da parte di un paziente malato in attesa di trapianto, con un'aspettativa di vita molto bassa (ancor meno da parte del suo procacciatore); non può quindi rimanere impunito il concetto di vita mia, morte tua, non è umana cosa. (*Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Romani Maurizio e Fucksia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Aiello. Ne ha facoltà.

AIELLO (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, abbiamo avuto modo di ascoltare con grande attenzione la relazione a suo tempo svolta e vorremmo spostare il ragionamento più sugli aspetti deontologici ed etici che giuridici, atteso che effettivamente nel corso del tempo in Italia si è arrivati a dotarsi di metodi e strumenti sempre più sviluppati per gestire il rischio connesso alla donazione e al trapianto di organi, tessuti e cellule. Ci riferiamo al sistema integrato di gestione del rischio nei trapianti, organizzato dalla Rete nazionale trapianti, che ha consentito e consentirà di anticipare e controllare tutti gli aspetti tecnico-sanitari inerenti la donazione e il trapianto.

Il sistema italiano, a differenza di altri, è oggi certamente un punto di riferimento internazionale riconosciuto anche dall'Organizzazione mondiale della sanità e tra l'altro tale progetto, come abbiamo già avuto modo di ascoltare, ha valorizzato competenze locali, regionali e nazionali del sistema sanitario. Inoltre, altri dati interessanti sono rappresentati dall'aumento dei donatori, dal calo delle opposizioni, dalla diminuzione delle liste d'attesa. Certo, così come ha anche avuto modo di sottolineare il senatore Romani, da noi c'è ancora una buona fetta di popolazione che ri-

fiuta questo gesto di solidarietà che è capace di salvare altre vite. Ogni Paese dovrebbe poter raggiungere l'autosufficienza o comunque dovrebbe partecipare a creare una rete tra Nazioni garantendo la standardizzazione e la trasparenza degli scambi.

Tuttavia, in tutto questo contesto, la tecnica del trapianto rimane elemento essenziale. Certo, tale evento non è esente da rischi, quali la trasmissione di malattie, l'offerta ancora limitata, ma soprattutto il traffico di organi (che oggi rappresenta il male maggiore) ed il rischio concreto di incidenti indesiderabili, gravi e imprevedibili in termini di sicurezza sanitaria e di condotte illecite.

L'Organizzazione mondiale della sanità, come è stato più volte sottolineato nei precedenti interventi, riferisce che il 10 per cento di tutti i trapianti viene eseguito illegalmente determinando profitti enormi e dunque è ovvio che con tale stringente ed urgente domanda, come dicono gli esperti, la commercializzazione illegale sia fortemente attiva. Tra l'altro, il progresso dei farmaci immunosoppressori, come la ciclosporina, combinato anche al turismo medico e anche all'uso di Internet ha contribuito ad amplificare sia la richiesta che l'offerta di espunti o prelievi illegali. Sicuramente, nello specifico dei trapianti illegali, l'impressione generale è che sino ad oggi non siano state ancora adottate norme e strumenti efficaci soprattutto a prevenire, contenere e contrastare tale attività che a volte coinvolge anche la comunità scientifica. Inoltre, questo mercato coinvolge come vittime sempre più soggetti vulnerabili: come i detenuti e i minori rapiti (il cosiddetto fenomeno della *pay donation*).

L'Organizzazione mondiale della sanità, oltre ad altre organizzazioni internazionali, raccomanda la necessità che le legislazioni nazionali provvedano a proteggere i più poveri dal turismo del trapianto, con sanzioni dure oltre che specifiche convenzioni internazionali contro il traffico, così da individuare presupposti e condotte che lo definiscono e lo caratterizzano.

Ancora di più, il mercato di parti del corpo umano presenta diverse e scabrose problematiche a seconda che si tratti di individui viventi o cadaveri o che riguardi cellule e tessuti. Nondimeno, per quanto riguarda la sicurezza igienico sanitaria, la trasmissione di epatiti (C o B), dell'HIV, di funghi, di batteri o di parassiti può comportare anche la morte del ricevente. Infatti, nel traffico di organi tutte le cautele necessarie (analisi rischi e vantaggi del ricevente, profili del donatore e trasporto) vengono ad essere contenute o, addirittura, vengono a mancare (si veda a tal proposito la citazione che è stata fatta sulla questione cinese).

Inoltre, poiché spesso un donatore di organi è anche un donatore di tessuti, ben vengano le limitazioni riguardanti la qualità e la sicurezza di tessuti e cellule, così come previsto nell'emendamento 1.103, a firma dei senatori Giovanardi e Sacconi, riguardante appunto l'importazione di cellule e di tessuti umani. A tal proposito, noi riteniamo questo emendamento estremamente interessante e importante perché pone l'accento soprattutto su coloro i quali ricevono compenso per ottenere cellule e tessuti di origine umana prelevati da persone viventi. L'importazione di cellule e

tessuti di origine umana a scopo clinico è consentita solamente da istituti di cellule e istituti *non profit*. Le esportazioni di cellule e tessuti di origine umana è consentita solamente verso istituti di cellule ed istituti *non profit*. Quindi, invitiamo l'Aula a valutare con grande attenzione questo emendamento.

In questo ambito si sviluppa un altro tipo di attività commerciale, che non sembra meno contestabile rispetto alle precedenti. Infatti, contrariamente agli organi che debbono essere trapiantati tempestivamente (circa quarantott'ore), i tessuti umani possono essere conservati molto più a lungo, in banche specializzate nella raccolta, nella conservazione e nel trattamento dei tessuti stessi.

È vero che vi sono le banche senza fine di lucro, ma esistono anche quelle commerciali. Le prime si limitano a fatturare il lavoro di preparazione e di conservazione dei tessuti a prezzo di costo. Le seconde partono dal principio che ogni servizio merita una parcella e dunque traggono enormi benefici dal trattamento dei tessuti.

Signor Presidente, se mi è consentito vorrei porre ora l'accento sul fatto che, per combattere la commercializzazione e affinché possa essere garantita una donazione libera, oltre a quanto specificato, una certa attenzione andrebbe indirizzata agli operatori sanitari, soprattutto a quelli privi di scrupoli, che si prestano a partecipare al traffico, garantendo attività di preparazione del donatore, preservazione dell'organo, stoccaggio e trasferimento dell'organo stesso. In questo senso, quale dovrebbe essere la posizione del personale sanitario? Molto delicata, naturalmente. In quanto investito dei suoi compiti terapeutici e assistenziali anche in operazioni clandestine, può esimersi? Deve comunque rispondere assolutamente al richiamo etico della professione e della responsabilità, a prescindere, nei confronti di un paziente, chiunque egli sia? Emerge sempre il rischio che dietro il segreto professionale o l'obbligo deontologico si celi un modo per assecondare un crimine o diventare conniventi, in quanto consapevoli. Tanto più che la disparità di trattamento tra colui che cede e colui che riceve è molto evidente. Infatti, chi cede solitamente viene abbandonato a se stesso, mentre chi riceve viene comunque seguito e accudito. Dunque, il sanitario, il personale tecnico, i medici sono liberi di decidere secondo scienza e coscienza, ma devono riservare l'obbligo deontologico alle prestazioni che richiedono reale necessità. Non bisogna comprometersi *a priori* nell'organizzazione dell'evento criminoso.

Per quanto considerato, quindi, sarebbe corretto dire che le precauzioni, sia legali che etiche, ad oggi non sono adeguate.

In alcuni Paesi vari Parlamenti hanno anche legiferato gli *standard* etici. Noi abbiamo altre idee e cioè che la prevenzione nel caso di specie dei potenziali abusi nella professione non dovrebbe essere conseguenza di atti parlamentari e che gli *standard* terapeutici rappresentano una responsabilità professionale che gli ordini dovrebbero adottare a prescindere per quanto riguarda sia le prestazioni sanitarie erogate in assistenza preimpianto – penso, per esempio, a tutto le operazioni di indagine preparatorie al trapianto o agli organi acquistati ovvero alla prescrizione di farmaci uti-

lizzati oltre il trapianto o, ancora, per esempio, alla fornitura di cartelle cliniche ai pazienti, se queste vengono utilizzate a sostegno di trapianti abusivi – sia per assistenza e cure *post*-trapianto, a meno che non ci si trovi in situazioni di emergenza o pericolo di vita.

In conclusione, gli aspetti etico-deontologici dei trapianti sono da tempo oggetto di numerosi documenti nazionali e internazionali con una cospicua produzione di direttive e linee guida che, peraltro, non hanno avuto l'incidenza sperata, soprattutto sulla questione della compravendita di organi. Oggi allora risulta più che mai necessario, al di là di ogni intervento normativo, incidere sull'aspetto chiave della questione, aspetto da cui partono e si diramano a cascata tutte le conseguenze sanitarie e legali e, cioè, delineare una volta per tutte in modo concreto e universale gli *standard* etici e deontologici internazionali fondamentali per la pratica medica e per la tutela della salute del donatore vivente e del ricevente, per il diritto all'informazione, per il consenso e per il divieto di commercio di organi. Rimarranno altrimenti sempre questione aperta i principi etici di riferimento, come quello della proporzionalità terapeutica, cioè l'atto medico in cui i benefici sono sempre superiori ai rischi (almeno dovrebbe essere così), della tutela del donatore e del ricevente, del divieto al commercio e il principio della solidarietà sociale, quale ispirazione per la donazione. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (*M5S*). Signor Presidente, il disegno di legge in discussione prevede una modifica del codice penale, in materia di traffico di organi destinati al trapianto. Purtroppo, l'esistenza a livello internazionale di un traffico illecito di organi umani è un fatto acclarato, che rappresenta una delle più macroscopiche – ed a tratti aberranti – violazioni dei diritti fondamentali dell'uomo. È opinione diffusa che non siano stati ancora adottati, tanto a livello nazionale che internazionale, strumenti efficaci per prevenire, contenere e soprattutto contrastare queste attività criminali, che notoriamente e necessariamente, coinvolgono anche personale medico e paramedico. Come indicato dal Comitato nazionale per la bioetica, nella relazione del 23 maggio 2013, questo mercato illecito vede spesso coinvolte a livello internazionale le persone più vulnerabili delle nostre società, quali prigionieri, condannati a morte, minori. Si articola e sviluppa lungo la tristemente ben nota direttiva dal Sud al Nord del mondo, dai Paesi più poveri verso quelli più ricchi.

Il turismo per trapianto, conseguente anche alla scarsità di organi disponibili, è un fenomeno acclarato. A questo proposito, l'Organizzazione mondiale della sanità ha più volte invitato gli Stati della comunità internazionale ad adottare misure volte a proteggere i più poveri e i gruppi più vulnerabili proprio dal turismo del trapianto e dalla vendita di organi umani, impedendo l'acquisto e la vendita di organi umani per trapianti. L'Italia, sebbene regolamenti diverse fattispecie relative al trapianto di or-

gani, presenta un apparato sanzionatorio, in merito al traffico clandestino degli organi, che appare essere non adeguato. Le due principali normative (la legge n. 458 del 1967 sul trapianto del rene tra persone viventi e la legge n. 91 del 1999 sui prelievi di organi e tessuti da cadavere) prevedono ad esempio sanzioni esclusivamente a carico di chi svolge attività di mediazione e dell'operatore sanitario che si avvale di organi frutto di commercio, ma nessuna pena è prevista nei confronti di altre parti direttamente o indirettamente coinvolte nel traffico illecito.

Guardiamo, quindi, con favore all'introduzione del disegno di legge in discussione che, attraverso l'introduzione nel codice penale del reato di associazione finalizzata al traffico di organi, mira a meglio definire il perimetro di questo reato, attribuendo precise responsabilità penali a tutti i soggetti coinvolti.

Ma soprattutto guardiamo con favore all'effetto di deterrenza ed all'affermazione del principio secondo il quale il corpo umano o le sue parti non sono e non possono mai essere oggetto di commercio.

In conclusione, auspico che l'approvazione della presente norma possa fornire anche lo spunto per attivare una maggiore azione da parte di tutti i soggetti coinvolti, sia a livello nazionale che internazionale, verso un miglioramento delle pratiche di trapianto e di donazione.

In considerazione del respiro internazionale delle questioni attinenti a questa materia, occorrerebbe infine che il Governo si faccia parte attiva nel promuovere nelle opportune sedi internazionali, innanzitutto, una convenzione che consenta di garantire la necessaria efficacia alle legislazioni nazionali in materia di traffico di organi e, in secondo luogo, una più stretta collaborazione fra i Paesi, al fine di combattere efficacemente il fenomeno del turismo dei trapianti. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, intendo innanzitutto ringraziare il collega Maurizio Romani per aver posto all'attenzione della Commissione sanità del Senato e di quest'Aula un problema grave, che desta allarme sociale e che ha portato la Commissione ad individuare delle norme che, anche rimaneggiando il testo iniziale, tengono conto di un dato di fatto, cioè dell'esistenza di una pratica di trapianto di organi che provoca – come ho appena detto – un grave allarme sociale.

Le stesse pene previste, ancorché alte, sono finalmente coerenti, perché stiamo parlando di fatti odiosi e di gravità eccezionale, che addirittura contraddicono l'esistenza stessa dell'uomo e della vita umana, tali quindi da giustificare una sanzione molto grave.

Per questa ragione, modificando la normativa attualmente in vigore, si prevede l'introduzione nel codice penale dell'articolo 601-*bis*, che punisce il traffico di organi o di parte di organi prelevati da persone viventi.

Il testo è equilibrato perché, se da un lato introduce l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione sanitaria nell'ipotesi in cui ci si

renda responsabili di questi fatti, dall'altro si puniscono coloro che favoriscono, anche attraverso rapporti e viaggi all'estero, la possibilità di detti trapianti. Viene anche introdotto, all'articolo 416 del codice penale, ai fini dell'aggravante dell'associazione per delinquere, un'ipotesi riguardante il prelevamento di organi, sia da persone viventi che da defunti, proprio per il pericolo che organizzazioni criminali possano mettere in atto certe pratiche, che pure servono in alcuni casi secondo la disciplina normativa. È giusto, dunque, che vi sia una punizione ulteriore e questo è l'impianto della legge, che credo vada approvata al più presto.

Nel contempo, il provvedimento al nostro esame è la testimonianza che, quando effettivamente si segnala un problema che affligge la società e che desta allarme sociale, il Parlamento, indipendentemente dai Gruppi politici, riesce a trovare soluzioni concordi. Questo dovrebbe insegnarci ad usare lo stesso metodo in tanti altri casi rispetto ad altre leggi. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Dirindin. Ne ha facoltà.

DIRINDIN (*PD*). Signor Presidente, anche io voglio aggiungere qualche osservazione riguardo a questo provvedimento estremamente importante, per inserire un reato nei confronti di azioni sicuramente disdicevoli, deprecabili e vergognose.

Vorrei però soffermarmi su alcuni aspetti che richiamano ad un approccio lievemente diverso. È vero che prevedere delle sanzioni forti per queste operazioni è importante, ma dobbiamo ricordarci che, quando interviene il tribunale con sanzioni, abbiamo già fallito come sistema complessivo. Infatti, ciò vuol dire che non siamo riusciti a fare niente che circoscriva – non dico azzeri, perché è impossibile, ma anticipi – degli interventi affinché a questo non si arrivi.

Per questa ragione, mi permetto di richiamare alcuni aspetti. In primo luogo, è chiaro che – lo hanno già detto alcuni colleghi e quindi, su questo tema non mi soffermo – questa deve essere considerata una grave violazione dei diritti umani. Mi piace qui ricordare la Convenzione di Oviedo, che risale al 1997 (quindi a parecchi anni fa) e che è stata sottoscritta dal Consiglio d'Europa. L'articolo 2, che porta il titolo «Primato dell'essere umano», stabilisce che «l'interesse e il bene dell'essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società o della scienza». È questo un principio fondamentale che troppo spesso viene trascurato e, qualche volta, addirittura contraddetto dai comportamenti non soltanto di chi incappa in questi eventi, che sono da considerarsi assolutamente gravi dal punto di vista penale, ma anche di chi considera il corpo umano e le sue parti come fonte di profitto (si tratta di un altro tema che la Convenzione di Oviedo richiama espressamente all'articolo 21 e a cui dobbiamo attenerci sotto tutti i profili).

Vorrei richiamare la situazione italiana rispetto a tutto questo e anche dire che, a quanto risulta, quello del traffico di organi non appare un pro-

blema italiano. Proverò a riportare alcuni elementi di conoscenza e anche a dare qualche spiegazione. Il Centro nazionale trapianti ha lavorato per cercare di verificare l'eventuale presenza anche in Italia di problemi di commercio di organi e, in questi ultimi anni, ha messo in atto due azioni, proprio in considerazione dei recenti sviluppi a livello internazionale, e non solo nazionale, rispetto a questo tema.

Quanto al modo con cui si può tentare di cogliere l'eventuale esistenza di questi fenomeni, che ovviamente sfuggono alle rilevazioni naturali, sono state messe in atto due possibilità. La prima avviene attraverso la verifica delle richieste di autorizzazione e di rimborso al sistema TECAS, che è quello usato dalle Regioni per chiedere al Ministero i rimborsi e le autorizzazioni per le prestazioni effettuate all'estero. La seconda è ancora più interessante. Siccome il traffico di organi riguarda quasi esclusivamente i trapianti di rene, a livello nazionale è stata fatta una ricognizione sulle liste di attesa italiane per l'eventuale individuazione di pazienti iscritti alle liste e che ne sono usciti, e non per motivi legati ad un trapianto avvenuto o a variazioni delle loro condizioni cliniche, ovvero di pazienti che sono spariti dalle liste. Di questi pazienti ne sono stati individuati 45. Attraverso un attento controllo che è stato fatto nelle singole Regioni e, soprattutto, con la collaborazione dei centri dialisi, è stato accertato che erano tutti pazienti rientrati in dialisi dopo esserne usciti e che, per la gran parte, avevano rifiutato il trapianto spesso per motivi – ahimè – psicologici (sappiamo quanto sia complessa la questione) o personali.

Quindi, ad oggi, possiamo dire che non risultano elementi concreti – per lo meno, a quanto è a conoscenza del Centro nazionale trapianti – che consentano di affermare l'esistenza di fenomeni di questo tipo. Certo, penso non si possa escludere che ci sia un numero relativamente piccolo di situazioni che sfugge ad ogni evidenza, ma di cui oggi non abbiamo contezza; ciò anche perché sappiamo che, quando un trapianto è fatto all'estero e il cittadino rientra poi in Italia, egli ha bisogno di essere seguito dalle strutture sanitarie, le quali, ovviamente, dovrebbero rendersi conto dell'esigenza.

Ma il problema è domandarsi perché succedono questi fatti così vergognosi. Faccio allora alcune considerazioni su questo aspetto, perché al solito ritorna il problema della povertà. Sappiamo che condizioni estreme, non solo economiche ma anche materiali e culturali, possono spingere una persona a vendere, a commerciare, a fare profitto o addirittura ad acquistare un organo. Ed è accertato che purtroppo questi fenomeni si verificano quasi sempre in una direzione: sono le fasce più povere dei Paesi più poveri che vendono l'organo ai Paesi più ricchi e agli individui più ricchi dei Paesi che lo acquistano. Allora ci troviamo di nuovo di fronte ad una questione di povertà, che sempre più ci costringe a riflettere sulle enormi disuguaglianze esistenti a livello internazionale. Viene chiamato in causa questo problema e ovviamente noi lo dobbiamo ricordare.

Un secondo tema sul quale vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea è la dipendenza dall'adeguatezza dei sistemi sanitari pubblici esistenti nei diversi Paesi. Nei Paesi nei quali i sistemi sanitari pubblici garanti-

scono una serie di requisiti, il fenomeno si presenta in maniera estremamente limitata. Mi riferisco, in particolare, ai sistemi sanitari come quello italiano che garantiscono: tracciabilità di ogni donazione e di ogni trapianto, impermeabilità della rete ad organi sconosciuti provenienti dall'estero, copertura informatica di tutte le attività di donazione e di trapianto e stretto controllo dell'attività svolta sul territorio. Quelli menzionati sono tutti requisiti che, assicurando tracciabilità e trasparenza delle attività, possono garantire con sufficiente fermezza che il traffico illegale d'organo sia un fenomeno del tutto minimale.

Sotto questo aspetto, il Centro nazionale di trapianti ha una reputazione internazionale importante per la capacità che ha dimostrato di saper creare, insieme alle Regioni, un sistema rigoroso sotto il profilo non soltanto clinico, ma anche della trasparenza e della chiarezza dei risultati.

Mi dispiace che fra i rappresentanti del Governo oggi presenti in Aula non vi siano quelli del Ministero della salute, visto che si tratta non soltanto di penalizzare un'azione assolutamente scorretta, ma anche di capire perché i nostri sistemi hanno alcune debolezze. Ripeto, forse sarebbe stato utile avere la presenza anche del Ministero della salute.

Un terzo aspetto su cui mi voglio soffermare è che tutti gli studi e l'esperienza internazionale ci consentono di affermare che il traffico illegale di organi è, almeno in parte, conseguenza della carenza globale di organi e della poco diffusa cultura della donazione: una carenza aggravata dalla scarsa attenzione ai percorsi di prevenzione della disfunzione d'organo e dalla mancanza di una tempestiva e adeguata assistenza a pazienti che, altrimenti, sono destinati ad essere inseriti in una lista di attesa per un trapianto.

La prevenzione delle patologie che portano alla necessità di un trapianto è un tema importante sul quale i sistemi sanitari, in particolare quelli pubblici, devono lavorare molto di più. Anche questo è un tema di grande importanza per i decisori della salute pubblica, come ribadito dalla Carta di Istanbul sottoscritta nel 2008 da tutti i Paesi.

Questo provvedimento che riguarda il trapianto di organi, e che noi stiamo inserendo tra le fattispecie colpite dal codice penale, è importante – come è già stato detto – ed è altresì importante che sia rapidamente approvato. Intanto, vorrei precisare che non dobbiamo mescolare le materie. Il provvedimento in esame riguarda la penalizzazione del commercio di trapianti di organi. Estendere la materia ad altri possibili trapianti, come le cellule e i tessuti, non farebbe altro che creare una confusione enorme, dal punto di vista sia tecnico che normativo. Quindi, incominciamo con questo aspetto senza creare elementi di confusione.

In secondo luogo, teniamo presente che la Convenzione, adottata dal Consiglio d'Europa nel luglio 2014, impegnava i Governi ad adottare provvedimenti affinché il traffico di organi venisse considerato un crimine, si facilitasse la cooperazione internazionale e si contrastasse il fenomeno. L'Europa ha richiamato tutti i Paesi su questo tema, rispetto al quale l'Italia deve ancora procedere al recepimento e alla firma della Convenzione. È importante che lo si faccia nel più breve tempo possibile, af-

finché siano messe in atto non soltanto le azioni volte a penalizzare comportamenti vergognosi, ma anche ulteriori elementi capaci di aiutare i pazienti a non contrarre malattie che richiedono un trapianto e soprattutto, qualora i pazienti ne abbiano bisogno, si possa trovare nel sistema sanitario pubblico un'adeguata risposta. (*Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Bencini e Romani Maurizio*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolgiamo un saluto agli studenti e ai docenti della Scuola secondaria di primo grado «Mastro Giorgio-Nelli» di Gubbio, in provincia di Perugia. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 922 (ore 12,22)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

CASSON, *relatore*. Signor Presidente, intervengo rapidamente perché dobbiamo prendere atto con soddisfazione dell'impostazione di tutti gli interventi di questa mattina su una materia particolarmente delicata, concernente appunto il traffico di organi destinati al trapianto. Sostanzialmente è stato ben recepito il messaggio proveniente dagli organismi europei e internazionali, con particolare riferimento all'ultimissimo provvedimento del Consiglio d'Europa, che risale al 2014, come in precedenza indicato sia dalla Convenzione del Consiglio d'Europa di Oviedo del 1997 che dall'Organizzazione mondiale della sanità del 2004.

Si tratta di un traffico di organi che costituisce una forma di tratta degli esseri umani particolarmente odiosa, che viola in maniera pesante e assolutamente inaccettabile uno dei diritti fondamentali della persona, vale a dire il diritto all'integrità fisica e alla dignità dell'uomo.

Sono stati presentati alcuni emendamenti, che verranno esaminati nel prosieguo della nostra discussione, ma le osservazioni fatte da tutti gli intervenuti, estremamente positive, ci consentiranno di procedere in maniera convinta ad una rapida approvazione, nel corso di questa stessa giornata, del testo del disegno di legge pervenuto ai lavori dell'Aula, nel testo peraltro già emendato dai lavori della Commissione giustizia.

Rimando, quindi, per valutazioni specifiche sui contenuti e sui temi proposti dagli emendamenti al prosieguo dei lavori e quindi, probabilmente, alla seduta di oggi pomeriggio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, ringrazio anch'io i componenti della Commissione giustizia e il relatore del provvedimento per il lavoro svolto.

Come è stato detto, si tratta di un disegno di legge importante che riguarda una materia molto complessa, come emerso anche dagli interventi dei senatori, dal momento che tocca interessi molto delicati non solo dal punto di vista scientifico ma anche per i profili di collaborazione internazionale. È già stata citata la data del 9 luglio 2014, in cui il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato una Convenzione internazionale con l'obiettivo di sanzionare penalmente il traffico di organi a fini di trapianto, di proteggere le vittime – e questo è un altro interesse che dobbiamo tenere in evidenza nel momento in cui andiamo a legiferare – e facilitare la cooperazione a livello nazionale ed internazionale per perseguire in maniera più efficace i responsabili di tale traffico.

Il Trattato stabilisce che gli Stati membri debbano introdurre nel proprio sistema penale una fattispecie penale e, quindi, indica una linea ben precisa per quanto riguarda la punibilità del trapianto illegale da persone, quando non vi sia – e questo è un altro momento, anche dal punto di vista giuridico, che va evidenziato – un consenso libero, informato e specifico del donatore, quando il trapianto non sia autorizzato dalla legislazione nazionale e quando dalla pratica vi sia un guadagno economico o un altro vantaggio comparabile. Quindi, questi sono gli interessi coinvolti a cui dobbiamo guardare e di cui – devo dire – il testo base, che oggi viene proposto all'Assemblea, tiene conto. Infatti, l'adozione di questa Convenzione, che tra l'altro è intervenuta quando era stato presentato il disegno di legge, ha indotto anche a determinate scelte che sono condivise dal Governo.

L'originario disegno di legge n. 922 prevedeva un reato associativo finalizzato al traffico illecito di organi e modifiche alla legge n. 91 del 1999, in particolare agli articoli 22 e 22-*bis*, che prevede reati monosoggettivi in materia di trapianti di organi. Il testo che è stato approvato in Commissione giustizia il 12 novembre 2014, invece, ha cambiato prospettiva e si incentra sulla costruzione di un nuovo reato mono soggettivo. Il nuovo reato, in particolare, punisce con la reclusione da tre a dodici anni, e la multa da 50.000 euro a 300.000 euro, chi commercia o procura organi o parti di organi prelevati da persona vivente.

Il testo della Commissione – come è stato già evidenziato sia dal relatore che dal senatore Romani – prevede, inoltre, un aggravamento di pena rispetto a quello della pena base per l'associazione a delinquere, per il caso in cui l'associazione sia finalizzata a questo nuovo reato o a quelli di cui agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-*bis*, comma 1, della legge n. 91 del 1999. Si tratta di reati relativi al procurare organi prelevati da persona di cui sia stata accertata la morte, ai sensi della legge n. 578 del 1993, trattandosi di ipotesi connotata da un disvalore maggiore rispetto a quello di una qualsiasi associazione a delinquere.

Inoltre, il testo prevede l'abrogazione dell'illecito amministrativo di cui al comma 2 dell'articolo 22-*bis*, che è stato citato (la pubblicità della

richiesta d'offerta di organi), e l'aumento della pena del reato di cui al comma 1 dell'articolo 22-bis, già citato, che riguardava la mediazione nella donazione di organi da viventi: la pena attuale da tre a sei anni, più la multa, viene portata con questo testo da tre a otto anni, più la multa.

Queste modifiche sono in linea con quanto è stato indicato anche dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa e consentono alle Forze dell'ordine e alla magistratura di avere strumenti, una definizione della fattispecie penale più chiara ed elementi costitutivi che certamente facilitano e rendono più efficace la repressione di queste condotte criminose, che richiedono, appunto, una tutela effettiva e, anche dal punto di vista sanzionatorio, più efficace.

Ho ascoltato poi con interesse tutti gli interventi che riguardano, in parte, anche gli emendamenti che sono stati evidenziati. Ce n'è uno del relatore che giustamente propone di inserire un'ulteriore condotta illecita, che è quella di colui che tratta. Si vuole quindi punire, in modo da poter reprimere, ogni possibile manifestazione criminosa ed ogni tipo di condotta illecita in tema di traffico di organi.

Desidero poi richiamare l'attenzione dell'Assemblea su due emendamenti.

Il primo è l'emendamento 1.102 che, equiparando donazione e ricezione, può creare confusione. Esso richiede un chiarimento, perché va a punire anche colui che dona, e non dobbiamo dimenticare che oggi chi dona un proprio organo non commette reato e quella del donatore è un'azione positiva da tutelare. Non dobbiamo creare equivoci e, quindi, occorre chiarire bene il contenuto dell'emendamento 1.102, cercando di non creare confusione nell'interprete sul termine «donazione».

Il secondo è l'emendamento 1.103. Ho ascoltato diversi interventi e ritengo occorra al riguardo fare attenzione, anche perché devo dire con onestà che tale emendamento tocca una materia sensibile, laddove parla di non punibilità per gli istituti *non profit* e fa riferimento al termine «cellule». Il concetto di cellula è talmente ampio che richiede di approfondire cosa si intenda anche – come ha già evidenziato la senatrice Dirindin – dal punto di vista scientifico-sanitario. Peraltro, con tale emendamento si allarga la portata della fattispecie al mercimonio di cellule e tessuti di origine umana, tematica estranea al presente disegno di legge. E ricordo che sul punto è già in vigore il decreto legislativo n. 85 del 30 maggio 2012, che interviene apportando modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 16 del 25 gennaio 2010, che attua le direttive comunitarie nn. 17 e 86 del 2006, a loro volta attuative della direttiva n. 23 del 2004 recante le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché le prescrizioni in tema di rintracciabilità.

Ritengo che il tema trattato dall'emendamento 1.103 sia molto delicato e, avendo ascoltato anche l'intervento del senatore Aiello, penso che o decidiamo di approfondirlo, coinvolgendo il Ministero della sanità che ha competenze scientifiche precise in materia, o altrimenti, allo stato, mancano elementi per una valutazione nel merito.

Rimetto quindi a voi, all'Assemblea e alla Conferenza dei Capi-gruppo che mi pare seguirà, la valutazione di come approfondire questo punto, a meno che non ci sia un ritiro dell'emendamento 1.103, chiaramente con l'impegno del Governo ad approfondirlo. Il problema esiste e – come ho detto – ci sono norme che già intervengono sull'approvvigionamento ed il controllo di cellule e tessuti umani.

Si tratta di un provvedimento che sta unendo tutti e rispetto al quale il Governo vuole davvero sottolineare nuovamente, con favore, l'importanza dell'approvazione. Come ho già detto, si tratta di un testo che adegua il sistema interno alle previsioni di strumenti convenzionali, incriminando severamente il traffico di organi da viventi, attraverso l'armonizzazione delle nuove previsioni alle fattispecie già esistenti che attengono al traffico di organo da cadavere. Esso, quindi, consente di affinare gli strumenti di repressione di fenomeni particolarmente gravi e di armonizzare lo strumento repressivo a quello delle legislazioni di altri Stati, specialmente dello spazio europeo, per rendere efficace ed effettiva l'azione di contrasto di crimini dal tratto sempre più transnazionale.

Questo è l'obiettivo comune. Questo è ciò che ci unisce e mi sembra che unisca tutti, stando agli interventi sinora svolti. L'importanza di approvare questo testo nel tempo più breve possibile è un'esigenza di tutti, anche del Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.103, allora, dobbiamo decidere se verificarlo ed approfondirlo interloquendo con il Ministero della sanità, o se propendere per il suo ritiro. In questo secondo caso, ci sarebbe l'impegno del Governo ad intervenire nuovamente e celermente su questa materia, integrando e specificando meglio il decreto legislativo esistente. In caso di ritiro dell'emendamento, penso che i lavori possano continuare senza problemi. In caso contrario, sarà necessario del tempo per approfondire questo punto, perché allo stato, dal punto di vista scientifico, anche rispetto al concetto di cellula, dobbiamo definire meglio e chiarire all'interprete e al giudice quello che intendiamo con questo emendamento.

Rimetto quindi a voi la questione, evidenziando però le perplessità esistenti dal punto di vista tecnico se l'emendamento rimanesse nell'attuale formulazione. Suggesto pertanto, per questo emendamento, o il ritiro o l'approfondimento, che richiederebbe un po' di tempo per avere le risposte dal Ministero della sanità.

CASSON, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON, *relatore*. Signor Presidente, mi ero riservato espressamente di valutare i pareri sugli emendamenti presentati nella fase più adeguata dal punto di vista procedurale. Peraltro, alcune indicazioni, che sono state fornite anche dal rappresentante del Governo, sulla possibilità di un rinvio dell'esame e della conclusione con il voto di questo disegno di legge mi impongono di dare una valutazione soltanto su questo punto.

Sull'emendamento 1.103, come a me risulta, c'era di per sé un parere contrario del Governo ed anch'io avrei dato parere contrario, segnalando che tra l'altro si pone un problema di ammissibilità, trattandosi di una materia estranea rispetto all'impostazione del disegno di legge (sostanzialmente le cellule). Questa materia è diversa anche rispetto a quella della Convenzione del Consiglio d'Europa del luglio 2013, che riguardava esclusivamente le condotte di traffico di organi o di parti di organi, e non di cellule e tessuti di origine umana.

Tra l'altro, questa materia – come ricordato giustamente dal Sottosegretario – è trattata dal decreto legislativo 30 maggio 2012, n. 85. Quindi, per questa parte, se l'emendamento non dovesse essere dichiarato inammissibile o non dovesse essere ritirato, ci sarebbe un parere contrario. Ritengo peraltro che non si possa, per il suo esame, disporre un ulteriore rinvio del disegno di legge.

Sul contenuto del provvedimento, sostanzialmente l'Assemblea è d'accordo in maniera molto ampia: una volta tanto che si riesce ad arrivare ad un consenso amplissimo pensare di rinviarlo ulteriormente – non si sa bene per quanto tempo e per quale motivo e aggiungo in maniera poco trasparente – non mi pare assolutamente adeguato alle necessità. (*Applausi dai Gruppi PD, M5S e Misto*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, alla ripresa dei nostri lavori nella seduta pomeridiana, che avrà inizio alle ore 16,30, si aprirà la fase di illustrazione degli emendamenti e, in quella sede, ci sarà la possibilità per i presentatori che lo hanno richiesto di intervenire. Passeremo quindi alla votazione degli emendamenti, dopo la fase di illustrazione e di espressione dei pareri da parte del relatore e del Governo. Approfittando della pausa dei lavori, c'è il tempo e il modo, anche per le vie brevi, di cercare chiarimenti e colloqui con il Governo e il relatore.

Comunico inoltre che è pervenuto alla Presidenza, ed è in distribuzione, il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sui relativi emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo ora agli interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, atteso che alle 13 ci sarà la Conferenza dei Capigruppo e alle 16,30, come già illustrato, riprendono i lavori su questo provvedimento con il passaggio all'esame degli emendamenti.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BENCINI (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI (*Misto*). Signor Presidente, colleghi, le mucche fanno «muuu», ma a Firenze, e in Toscana soprattutto, fanno Mukki.

Esistono partecipate che funzionano, che fanno utili, che svolgono un ruolo sociale importante e strategico per il proprio territorio. Ne esiste una in particolare, che ha conseguito il sesto bilancio utile consecutivo, realizzando un bene di primaria importanza come il latte. Tramite una gestione attenta alla tutela della filiera, permette di produrre dove è più difficile e costoso farlo, ma anche dove produrre significa presidiare e proteggere aree rurali, altrimenti a rischio abbandono.

Nonostante questo, o forse proprio per questo, è una partecipata simile che rischia di essere dismessa e venduta ai privati. È il caso della Mukki latte: 1.200 lavoratori, 80 aziende agricole che coprono 55.000 ettari di territorio toscano. Dei 60 milioni di litri di latte che lavora annualmente, ne ritira circa 15 milioni da 29 stalle del Mugello. È l'eccellenza, in parte biologica: quella che i consumatori pagano qualcosa di più al supermercato e che la Mukki paga qualcosa di più agli allevatori. È un sovrapprezzo che l'azienda paga alla qualità, un premio senza il quale gli allevatori finirebbero fuori mercato e rischierebbero di dover chiudere le stalle.

Il 20 febbraio sono scaduti i termini per inviare alla Mukki proposte volte ad offrire ipotesi di rafforzamento aziendale e di evoluzione del capitale sociale; tutto ciò a seguito della volontà espressa da alcuni enti di vendere le proprie quote societarie.

Nonostante le varie e continue rassicurazioni dei soci pubblici che dichiarano che la filiera, il personale e la qualità saranno garantiti, il futuro della Mukki rimane incerto, perché manca la volontà politica di definire strategica la centrale del latte.

Se alla fine a comprare la Mukki sarà una multinazionale, al di là delle promesse che potrà fare in fase di acquisizione, non possiamo essere certi che sarà disponibile a mantenere in vita un costoso tessuto di allevatori locali. Nel Mugello sono a rischio l'eccellenza produttiva, alcune centinaia di posti di lavoro, l'abbandono dei campi e la stabilità idrogeologica di quel territorio.

Aggiungo, quindi, la mia voce a quella di coloro che chiedono agli enti locali coinvolti di compiere ogni azione tesa a rafforzare la tutela della filiera corta in Toscana e le produzioni agricole di qualità, adoperandosi per trovare soluzioni compatibili con la salvaguardia e lo sviluppo della realtà della Mukki latte e valorizzando la disponibilità mostrata dai dipendenti e dagli allevatori ad essere coinvolti nell'assetto societario.

Mi appello anche al nostro presidente del Consiglio Renzi che ben conosce tale realtà. Chiedo che inviti il Comune di Firenze, oltre che Fidi Toscana, a non cedere le proprie quote. Inoltre, lo invito a far dichiarare tale settore strategico per il territorio fiorentino e toscano, visto che anche lui, *illo tempore*, da sindaco di Firenze ebbe modo di dichiararsi in favore della Mukki. (*Applausi della senatrice Mussini e del senatore Romani Maurizio*).

DIVINA (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (*LN-Aut*). Signor Presidente, volevo ricordare all'Aula che il 26 febbraio 2015 è caduto il 23° anniversario del massacro di Khojaly, una piccola cittadina del Nagorno Karabakh con una popolazione di circa 6.300 abitanti. Nella notte tra il 25 e il 26 febbraio del 1992, forze miliziane armene hanno attaccato la città. La gente è dovuta fuggire nella notte, in mezzo alla neve, con conseguenze immaginabili. Fu, di fatto, un genocidio da parte delle milizie armene e il ghiaccio, poi, fece anche la sua parte. Khojaly fu successivamente saccheggiata, si contarono più di 600 morti e circa 1.300 vittime catturate subirono prigionia, violenze o anche umiliazioni. Di queste, 150 prigionieri sono spariti senza nemmeno lasciare traccia, al punto che l'organizzazione Human Rights Watch ha descritto il massacro di Khojaly come il più grande ed orribile del conflitto del Nagorno-Karabakh tra Armenia e Azerbaijan. Da più di vent'anni le forze armate armene stanno occupando Nagorno-Karabakh e, oltre a questo, le sette regioni circostanti (circa il 20 per cento del territorio azero).

Ben quattro risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 1993 chiedono il ritiro delle forze armate armene da tutti i territori azeri occupati, sostanzialmente ignorate, nonché altri documenti e raccomandazioni come, per esempio, quelli del Consiglio d'Europa, dell'Unione europea, del Parlamento europeo, dell'OSCE e della NATO. L'ultimo temporalmente è dell'ottobre 2013: è una risoluzione del Parlamento europeo, che continua a richiamare le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU, oltre ai principi del gruppo di Minsk, convocato per trovare la soluzione a questo perenne conflitto.

Noi vorremmo umilmente che il Parlamento e magari anche il Governo italiano si esprimessero nel denunciare questa situazione e si attivassero almeno per far applicare le molteplici risoluzioni, al fine di trovare una soluzione pacifica, nonché per obbligare le forze militari occupanti a seguire le decisioni internazionali, eventualmente anche denunciando i vertici politici e militari responsabili alla Corte dell'Aja per crimini contro l'umanità. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Mussini*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,47*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (1345)

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

I RELATORI

Approvata

Art. 1.

Al comma 1, capoverso Art. 452-bis, sopprimere il quarto comma.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso 452-bis.1, introdotto dall'emendamento 1.231 (testo 2 corretto), al primo comma sostituire le parole: «ai commi precedenti» con le seguenti: «all'articolo 452-bis» e, dopo il primo capoverso, inserire il seguente: «Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti».

Al comma 1, capoverso Art. 452-octies, come sostituito dall'emendamento 1.310, dopo le parole: «a conseguenze ulteriori ovvero» inserire le seguenti: «, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,».

A seguito dell'approvazione degli emendamenti 1.281, 1.283 e 1.500, al comma 1 sostituire il primo comma del capoverso Art. 452-quinquies con il seguente:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque, abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività».

DISEGNI DI LEGGE DICHIARATI ASSORBITI A SEGUITO
DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1345

**Introduzione del titolo VI-bis nel libro secondo del codice penale e
ulteriori disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (11)**

Introduzione nel codice penale dei delitti contro l'ambiente (1072)

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché altre disposizioni in materia
di delitti contro l'ambiente (1283)**

Disposizioni in materia di controllo ambientale (1306)

Sistema nazionale di controllo ambientale (1514)

NB. Per i testi dei disegni di legge dichiarati assorbiti a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1345, si rinvia all'Atto Senato 1345, 11, 1072, 1283, 1306 e 1514-A.

*Allegato B***Parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul testo
del disegno di legge n. 922 e sui relativi emendamenti**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sia sul testo che sulle proposte emendative.

Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Marinello sul disegno di legge n. 1345 e connessi

Il testo approvato dalla Camera dei deputati, e giunto all'esame delle Commissioni giustizia e ambiente del Senato, ha introdotto – nel codice penale – un apposito titolo dedicato ai delitti ambientali.

Il fine è quello di integrare la normativa in materia di tutela penale dell'ambiente, esigenza più volte ribadita dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione.

Una innovazione significativa, con la quale si abbandona il modello del reato contravvenzionale, introduce quello del delitto evento, del delitto di danno al «bene ambiente». Fino ad oggi il cosiddetto codice dell'ambiente ha individuato reati di pericolo astratto, in genere collegati al superamento di valori soglia e aventi per lo più carattere contravvenzionale; il testo in discussione ha superato questa previsione limitata e insufficiente introducendo nuove fattispecie di reato (inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo).

Sono stati sollevati dubbi e perplessità, anche legittimi, sulla reale necessità di introdurre nell'ordinamento nuove fattispecie di reato, soprattutto trattandosi di condotte non tipizzate e da alcuni definite generiche; ma si ritiene di aver ottenuto il sufficiente grado di certezza richiesto nel diritto penale individuando la necessità di un danno effettivo come elemento caratterizzante di questi reati.

L'esame delle Commissioni riunite del Senato ha tenuto peraltro conto delle risultanze di un intenso ciclo di audizioni che hanno permesso di apportare delle migliorie al testo, che oggi ci accingiamo ad approvare.

Ad esempio sia con riferimento al delitto di inquinamento (articolo 452-*bis* codice penale) che a quello di disastro ambientale (articolo 452-*ter*), è stata eliminata la condizione per la quale, per poter configurare i reati, occorreva la previa violazione da parte dell'inquinatore di norme penali o amministrative specificamente poste a tutela dell'ambiente; il nuovo testo prevede come necessario e sufficiente che l'autore del fatto abbia agito «abusivamente».

Ancora è significativo l'aver fatto espressamente salva, con una clausola posta in apertura della nuova norma di disastro ambientale («Fuori dai casi previsti dall'articolo 434»), l'applicabilità della vecchia normativa in materia di disastro cosiddetto «innominato», al fine di evitare l'estinzione dei processi in corso.

Tra le novità, anche l'inserimento di alcune aggravanti per l'inquinamento ambientale: nel caso in cui dal reato dovessero derivare dalle lesioni personali fino alla morte di una o più persone, le pene comminate potranno triplicare fino ad un massimo di 20 anni.

Rispetto al testo uscito dalla Camera è stata aumentata anche la riduzione di pena prevista per i reati di inquinamento e disastro ambientale se questi sono commessi per colpa – anziché per dolo – passata da una di-

minuzione da un terzo alla metà a una diminuzione da un terzo a due terzi.

Grazie al lavoro svolto in Commissione, se i due delitti sono colposi la punibilità è esclusa se il responsabile provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

Nel corso dell'esame in sede referente è stata eliminata la parte relativa alla disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale per venire incontro a specifiche richieste avanzate da alcuni procuratori intervenuti in sede di audizione.

Questo provvedimento costituisce un passo in avanti, doveroso e necessario, nel cammino verso un progressivo e sempre più profondo riconoscimento del valore e del significato dei beni ambientali e della loro adeguata protezione e tutela, che si inserisce nel quadro normativo europeo e che è fondamentale nella lotta alla criminalità ambientale, anche assicurando adeguati strumenti investigativi per le Forze dell'ordine e per la magistratura.

Ad oggi i delitti contro l'ambiente restano, di fatto, impuniti e chi inquina non paga per la mancanza nell'ordinamento italiano di una fattispecie di reato *ad hoc*. L'inserimento nel nostro ordinamento dei nuovi delitti ambientali nel codice penale permetterà di scongiurare i casi di impunità che hanno purtroppo funestato la cronaca giudiziaria degli ultimi decenni. Sarà possibile aiutare magistratura e Forze dell'ordine ad assicurare alla giustizia i colpevoli ed evitare che nel nostro Paese si ripetano altri disastri e crimini ambientali com'è già successo nella Terra dei fuochi, a Taranto, a Porto Marghera, a Bussi, a Casale Monferrato.

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 1345. votazione finale	233	232	018	165	049	117	APPR.

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0402 del 04/03/2015 Pagina 1

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
		001
AIELLO PIERO	F	
AIROLA ALBERTO	F	
ALBANO DONATELLA	F	
ALBERTINI GABRIELE		
ALICATA BRUNO	C	
AMATI SILVANA	F	
AMIDEI BARTOLOMEO	C	
AMORUSO FRANCESCO MARIA		
ANGIONI IGNAZIO	F	
ANITORI FABIOLA	M	
ARACRI FRANCESCO	C	
ARRIGONI PAOLO	A	
ASTORRE BRUNO	F	
AUGELLO ANDREA	F	
AURICCHIO DOMENICO	C	
AZZOLLINI ANTONIO		
BARANI LUCIO	C	
BAROZZINO GIOVANNI	F	
BATTISTA LORENZO	F	
BELLOT RAFFAELA	A	
BENCINI ALESSANDRA	F	
BERGER HANS		
BERNINI ANNA MARIA	C	
BERTACCO STEFANO	C	
BERTOROTTA ORNELLA		
BERTUZZI MARIA TERESA	F	
BIANCO AMEDEO	F	
BIANCONI LAURA	F	
BIGNAMI LAURA	M	
BILARDI GIOVANNI EMANUELE	F	
BISINELLA PATRIZIA	A	
BLUNDO ROSETTA ENZA	F	
BOCCA BERNABO'		
BOCCHINO FABRIZIO	F	
BONAIUTI PAOLO	F	
BONDI SANDRO		
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	
BORIOLI DANIELE GAETANO	F	
BOTTICI LAURA	F	
BROGLIA CLAUDIO	F	
BRUNI FRANCESCO	A	
BRUNO DONATO	C	
BUBBICO FILIPPO	F	
BUCCARELLA MAURIZIO	F	
BUEMI ENRICO	M	

Seduta N. 0402 del 04/03/2015 Pagina 2

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
BULGARELLI ELISA	F	
CALDEROLI ROBERTO	P	
CALEO MASSIMO	M	
CALIENDO GIACOMO	C	
CAMPANELLA FRANCESCO	F	
CANDIANI STEFANO	A	
CANTINI LAURA	F	
CAPACCHIONE ROSARIA	M	
CAPELLETTI ENRICO	F	
CARDIELLO FRANCO		
CARDINALI VALERIA	F	
CARIDI ANTONIO STEFANO	C	
CARRARO FRANCO	A	
CASALETTO MONICA	F	
CASINI PIER FERDINANDO	M	
CASSANO MASSIMO	M	
CASSON FELICE	F	
CASTALDI GIANLUCA	F	
CATALFO NUNZIA	F	
CATTANEO ELENA	M	
CENTINAIO GIAN MARCO		
CERONI REMIGIO	C	
CERVELLINI MASSIMO	F	
CHIAVAROLI FEDERICA	F	
CHITI VANNINO	F	
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	
CIAMPOLILLO ALFONSO	F	
CIOFFI ANDREA		
CIRINNA' MONICA	F	
COCIANCICH ROBERTO G. G.	F	
COLLINA STEFANO	F	
COLUCCI FRANCESCO	F	
COMAROLI SILVANA ANDREINA	A	
COMPAGNA LUIGI	F	
COMPAGNONE GIUSEPPE	F	
CONSIGLIO NUNZIANTE	A	
CONTE FRANCO	F	
CONTI RICCARDO	C	
CORSINI PAOLO	F	
COTTI ROBERTO	F	
CRIMI VITO CLAUDIO	M	
CROSIO JONNY	A	
CUCCA GIUSEPPE LUIGI S.	F	
CUOMO VINCENZO	F	

Seduta N. 0402 del 04/03/2015 Pagina 3

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
		001
D'ADDA ERICA	F	
D'ALI' ANTONIO	C	
DALLA TOR MARIO	F	
DALLA ZUANNA GIANPIERO	F	
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	M	
D'ANNA VINCENZO	C	
D'ASCOLA VINCENZO MARIO D.	F	
DAVICO MICHELINO	M	
DE BIASI EMILIA GRAZIA	F	
DE CRISTOFARO PEPPE	M	
DE PETRIS LOREDANA	F	
DE PIETRO CRISTINA	F	
DE PIN PAOLA	F	
DE POLI ANTONIO	M	
DE SIANO DOMENICO	C	
DEL BARBA MAURO	F	
DELLA VEDOVA BENEDETTO	M	
DI BIAGIO ALDO	F	
DI GIACOMO ULISSE		
DI GIORGI ROSA MARIA	F	
DI MAGGIO SALVATORE TITO	M	
DIRINDIN NERINA	F	
DIVINA SERGIO	A	
D'ONGHIA ANGELA	M	
DONNO DANIELA	F	
ENDRIZZI GIOVANNI		
ESPOSITO GIUSEPPE	M	
ESPOSITO STEFANO	F	
FABBRI CAMILLA	F	
FALANGA CIRO		
FASANO ENZO		
FASIOLO LAURA	F	
FATTORI ELENA		
FATTORINI EMMA	F	
FAVERO NICOLETTA	F	
FAZZONE CLAUDIO	C	
FEDELI VALERIA	M	
FERRARA ELENA	F	
FERRARA MARIO		
FILIPPI MARCO	F	
FILIPPIN ROSANNA	F	
FINOCCHIARO ANNA	F	
FISSORE ELENA	F	
FLORIS EMILIO	C	

Seduta N. 0402 del 04/03/2015 Pagina 4

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
		001
FORMIGONI ROBERTO	M	
FORNARO FEDERICO	F	
FRAVEZZI VITTORIO	F	
FUCKSIA SERENELLA	C	
GAETTI LUIGI	F	
GALIMBERTI PAOLO	C	
GAMBARO ADELE	F	
GASPARRI MAURIZIO	C	
GATTI MARIA GRAZIA	F	
GENTILE ANTONIO		
GHEDINI NICCOLO'		
GIACOBBE FRANCESCO	M	
GIANNINI STEFANIA	F	
GIARRUSSO MARIO MICHELE	M	
GIBIINO VINCENZO	C	
GINETTI NADIA	F	
GIOVANARDI CARLO		
GIRO FRANCESCO MARIA	C	
GIROTTO GIANNI PIETRO	F	
GOTOR MIGUEL	F	
GRANAIOLA MANUELA	F	
GRASSO PIETRO		
GUALDANI MARCELLO	F	
GUERRA MARIA CECILIA	F	
GUERRIERI PALEOTTI PAOLO	M	
ICHINO PIETRO		
IDEM JOSEFA	M	
IURLARO PIETRO		
LAI BACHISIO SILVIO	F	
LANGELLA PIETRO	F	
LANIECE ALBERT	F	
LANZILLOTTA LINDA	M	
LATORRE NICOLA	F	
LEPRI STEFANO	F	
LEZZI BARBARA	F	
LIUZZI PIETRO	A	
LO GIUDICE SERGIO	F	
LO MORO DORIS	F	
LONGO EVA	C	
LONGO FAUSTO GUILHERME	M	
LUCHERINI CARLO	F	
LUCIDI STEFANO	F	
LUMIA GIUSEPPE	F	
MALAN LUCIO	C	

Seduta N. 0402 del 04/03/2015 Pagina 5

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
		001
MANASSERO PATRIZIA	F	
MANCONI LUIGI		
MANCUSO BRUNO	F	
MANDELLI ANDREA	C	
MANGILI GIOVANNA	F	
MARAN ALESSANDRO	F	
MARCUCCI ANDREA	F	
MARGIOTTA SALVATORE	F	
MARIN MARCO	C	
MARINELLO GIUSEPPE F.M.	F	
MARINO LUIGI	F	
MARINO MAURO MARIA	F	
MARTELLI CARLO	F	
MARTINI CLAUDIO	M	
MARTON BRUNO	M	
MASTRANGELI MARINO GERMANO		
MATTEOLI ALTERO		
MATTESINI DONELLA	F	
MATURANI GIUSEPPINA	F	
MAURO GIOVANNI	C	
MAURO MARIO	F	
MAZZONI RICCARDO	C	
MERLONI MARIA PAOLA		
MESSINA ALFREDO	C	
MICHELONI CLAUDIO	F	
MIGLIAVACCA MAURIZIO	F	
MILLO ANTONIO	C	
MINEO CORRADINO	M	
MINNITI MARCO	M	
MINZOLINI AUGUSTO	C	
MIRABELLI FRANCO	F	
MOLINARI FRANCESCO		
MONTEVECCHI MICHELA	F	
MONTI MARIO	M	
MORGONI MARIO	F	
MORONESE VILMA	F	
MORRA NICOLA	F	
MOSCARDELLI CLAUDIO	F	
MUCCHETTI MASSIMO	F	
MUNERATO EMANUELA	M	
MUSSINI MARIA		
NACCARATO PAOLO	F	
NAPOLITANO GIORGIO		
NENCINI RICCARDO	M	

Seduta N. 0402 del 04/03/2015 Pagina 6

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
		001
NUGNES PAOLA	F	
OLIVERO ANDREA	M	
ORELLANA LUIS ALBERTO	F	
ORRU' PAMELA GIACOMA G.	F	
PADUA VENERA	F	
PAGANO GIUSEPPE	F	
PAGLIARI GIORGIO		
PAGLINI SARA	F	
PAGNONCELLI LIONELLO MARCO	A	
PALERMO FRANCESCO	F	
PALMA NITTO FRANCESCO	C	
PANIZZA FRANCO	M	
PARENTE ANNAMARIA	F	
PEGORER CARLO	F	
PELINO PAOLA	C	
PEPE BARTOLOMEO	F	
PERRONE LUIGI	C	
PETRAGLIA ALESSIA	F	
PETROCELLI VITO ROSARIO	M	
PEZZOPANE STEFANIA	F	
PIANO RENZO	M	
PICCINELLI ENRICO	C	
PICCOLI GIOVANNI	C	
PIGNEDOLI LEANA	F	
PINOTTI ROBERTA	F	
PIZZETTI LUCIANO	F	
PUGLIA SERGIO	F	
PUGLISI FRANCESCA		
PUPPATO LAURA		
QUAGLIARIELLO GAETANO	M	
RANUCCI RAFFAELE	F	
RAZZI ANTONIO	C	
REPETTI MANUELA		
RICCHIUTI LUCREZIA	F	
RIZZOTTI MARIA	C	
ROMANI MAURIZIO	F	
ROMANI PAOLO	C	
ROMANO LUCIO	F	
ROSSI GIANLUCA	F	
ROSSI LUCIANO		
ROSSI MARIAROSARIA		
ROSSI MAURIZIO	F	
RUBBIA CARLO	M	
RUSSO FRANCESCO	F	

Seduta N. 0402 del 04/03/2015 Pagina 7

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
		001
RUTA ROBERTO	F	
RUVOLO GIUSEPPE	C	
SACCONI MAURIZIO		
SAGGESE ANGELICA	M	
SANGALLI GIAN CARLO	M	
SANTANGELO VINCENZO	F	
SANTINI GIORGIO	F	
SCALIA FRANCESCO	F	
SCAVONE ANTONIO FABIO MARIA	C	
SCHIFANI RENATO	F	
SCIASCIA SALVATORE	A	
SCIBONA MARCO	F	
SCILIPOTTI ISGRO' DOMENICO	C	
SCOMA FRANCESCO	C	
SERAFINI GIANCARLO	C	
SERRA MANUELA	F	
SIBILIA COSIMO	C	
SILVESTRO ANNALISA	M	
SIMEONI IVANA	F	
SOLLO PASQUALE		
SONEGO LODOVICO	F	
SPILABOTTE MARIA	F	
SPOSETTI UGO	F	
STEFANI ERIKA	A	
STEFANO DARIO	F	
STUCCHI GIACOMO	M	
SUSTA GIANLUCA	F	
TARQUINIO LUCIO ROSARIO F.	C	
TAVERNA PAOLA		
TOCCI WALTER	F	
TOMASELLI SALVATORE	F	
TONINI GIORGIO	F	
TORRISI SALVATORE	M	
TOSATO PAOLO	A	
TREMONTI GIULIO	A	
TRONTI MARIO	F	
TURANO RENATO GUERINO	M	
URAS LUCIANO	F	
VACCARI STEFANO	F	
VACCIANO GIUSEPPE	F	
VALDINOSI MARA	M	
VALENTINI DANIELA	M	
VATTUONE VITO	F	
VERDINI DENIS		

Seduta N. 0402 del 04/03/2015 Pagina 8

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
		001
VERDUCCI FRANCESCO	F	
VICARI SIMONA	M	
VICECONTE GUIDO	F	
VILLARI RICCARDO	C	
VOLPI RAFFAELE	A	
ZANDA LUIGI	F	
ZANONI MAGDA ANGELA	F	
ZAVOLI SERGIO	F	
ZELLER KARL		
ZIN CLAUDIO	F	
ZIZZA VITTORIO	A	
ZUFFADA SANTE	C	

Segnalazioni relative alle votazioni effettuate nel corso della seduta

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

DISEGNO DI LEGGE N. 1345:

sulla votazione finale, il senatore Sollo avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bignami, Bubbico, Caleo, Casano, Cattaneo, Ciampi, D'Ambrosio Lettieri, Davico, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Di Maggio, D'Onghia, Fedeli, Formigoni, Giacobbe, Guerrieri Paleotti, Lanzillotta, Longo Fausto Guilherme, Martini, Mineo, Minniti, Monti, Munerato, Nencini, Olivero, Petrocelli, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Saggese, Sangalli, Silvestro, Stucchi, Turano, Valdinosi, Valentini e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini e De Cristofaro, per attività della 3ª Commissione permanente; Idem, per attività della 7ª Commissione permanente; Buemi, Capacchione, Giarrusso e Torrisi, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Panizza, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 febbraio 2015, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 – la proposta di nomina del dottor Eugenio Giani a presidente dell'Istituto per il credito sportivo (n. 44).

Ai sensi della citata disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 6ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 24 marzo 2015.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettera in data 27 febbraio 2015, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, copia della sentenza n. 23 del 28 gennaio 2015, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 459, comma 1, del codice di procedura penale (come sostituito dall'articolo 37, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479 – Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), nella parte in cui prevede la facoltà del querelante di opporsi, in caso di reati perseguibili a querela, alla definizione del procedimento con l'emissione di decreto penale di condanna. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1^a e alla 2^a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 120).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice De Petris ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03375 della senatrice D'Adda ed altri.

Interrogazioni

MUNERATO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

è notizia pubblicata su «Liberquotidiano» del 1° marzo 2015 quella relativa alla sentenza n. 22 del 2015 della Corte costituzionale (depositata il 27 febbraio, ma risalente al 27 gennaio) che riconosce agli immigrati senza carta di soggiorno la pensione di invalidità;

secondo quanto riportato dall'articolo, nel disposto si legge che «agli stranieri senza carta di soggiorno, ma legalmente presenti in Italia, non può esser negata la pensione di invalidità, in particolare se questa è grave come la cecità»;

la vicenda trae origine dal ricorso di un cittadino pakistano (K.S.), che il 10 maggio 2009 si era appellato al tribunale di Reggio Emilia per vedersi riconosciuto il diritto alla pensione e all'indennità di accompagnamento in quanto «cieco civile con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi». L'Inps si era opposto al riconoscimento della prestazione assistenziale proprio perché il pakistano era privo di carta di soggiorno, mentre la Corte costituzionale ha stabilito il diritto alla pensione e pure alle indennità accessorie;

tale sentenza rischia, a parere dell'interrogante, di aprire un «vaso di Pandora» con gravi ripercussioni per il bilancio dell'ente previdenziale e ad evidente danno dei cittadini italiani,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia una stima di quanti stranieri senza carta di soggiorno, ma legalmente presenti in Italia, possano avvalersi di tale facoltà;

se sia stata fatta una stima degli eventuali costi complessivi che dovrebbero essere sostenuti dall'Inps;

come intenda garantire le prestazioni assistenziali e previdenziali dei cittadini italiani, qualora le stesse fossero messe a rischio dalla potenziale platea di applicazione del pronunciamento.

(3-01727)

BOCCHINO, VACCIANO, PEPE, CASALETTO, ORELLANA, CAMPANELLA, MOLINARI, GAMBARO, BIGNAMI, MASTRANGELI, DE PIN, DE PIETRO, PETRAGLIA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

nella scuola secondaria superiore, tra gli altri docenti, è presente la figura professionale dell'insegnante tecnico pratico (ITP);

è un docente con competenze teorico-pratiche al quale è affidata la responsabilità in piena autonomia delle attività didattiche tecnico-pratiche che si svolgono in classe e rappresentano da anni un insostituibile anello di congiunzione tra l'insegnamento degli aspetti teorici di una disciplina e la sua naturale applicazione nella pratica professionale;

sono docenti riconosciuti giuridicamente ed economicamente dal decreto legislativo n. 1277 del 1948, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 6 novembre 1948, n. 259; svolgono le mansioni di docenti sia con insegnamento autonomo di alcune materie negli istituti professionali, sia in compresenza in tutte le altre discipline tecnico-professionali impartite negli istituti secondari superiori;

considerato che il compito precipuo degli ITP è l'organizzazione, lo sviluppo e la conduzione di tutte le attività d'insegnamento che attengono all'area del saper fare e del saper agire, per l'acquisizione di competenze disciplinari settoriali fondamentali per una ricaduta efficace in termini professionali;

considerato inoltre che:

il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha effettuato svariate riduzioni di spesa in settori particolarmente sensibili sotto il profilo della spesa nazionale dedicata all'istruzione, tra cui anche la riduzione delle compresenze degli insegnanti tecnico-pratici nella scuola superiore, con una riduzione delle loro funzioni;

gli istituti tecnici e professionali stanno pagando un costo elevatissimo, perdendo ogni giorno di più la loro caratterizzazione fondamentale che è quella dell'attività pratica e sperimentale; non è assolutamente pensabile che si possano insegnare materie scientifiche e tecniche senza un'ampia e qualificata attività didattica in laboratorio svolta da docenti con competenze specifiche ITP;

tenuto conto che:

tra le variegate tipologie di insegnanti tecnico-pratici particolare nocumento dai tagli della riforma hanno riguardato gli insegnanti della classe di concorso C050 (ora 5C) degli istituti tecnici agrari e degli istituti professionali per l'agricoltura;

nonostante la forte contrazione di organico conseguente alla riforma, le graduatorie d'istituto risultano, nella maggior parte dei casi, esaurite;

con decreto direttoriale del 25 luglio 2013, n. 58, è stata disposta l'attivazione presso gli atenei e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica di corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado (PAS – percorsi abilitanti speciali);

l'attivazione dei PAS non è stata omogenea in tutte le regioni italiane, dimodoché i primi abilitati hanno potuto inserirsi nelle graduatorie d'istituto mentre chi sta ancora frequentando i PAS attivati successivamente potrà chiedere l'inserimento solo a partire dall'anno scolastico 2015/2016,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga opportuno, a fronte di una palese carenza di organico della classe di concorso C050, consentire l'inserimento dei futuri abilitati nelle graduatorie d'istituto a far data dal corrente anno scolastico;

se non ritenga opportuno aumentare il monte ore delle discipline tecnico-pratiche restituendo ai discenti le competenze tanto richieste dal mondo del lavoro.

(3-01728)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CENTINAIO. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

notizie dei *mass media* riportano di un vasto traffico illecito di rifiuti pericolosi, contenenti amianto friabile e provenienti principalmente dalla fabbrica della ex Sacelit di San Filippo del Mela, nel messinese, conferiti in una discarica di Pomezia (Roma) ufficialmente adibita a ricevere calcinacci e amianto compatto;

infatti, tale discarica è omologata per ricevere amianto compatto, ovvero impastato con cemento o resine, mentre quello trasferito dalla ex Sacelit è in forma friabile, conferito abusivamente, con un alto rischio di dispersione nell'aria e, quindi, di inquinamento, e tale da minacciare la salute degli abitanti della zona;

nel 2009, i Carabinieri del nucleo operativo ecologico (NOE) di Roma hanno eseguito i provvedimenti emessi dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, con l'accusa a vario titolo di traffico illecito di rifiuti che, sembrerebbe, abbiano coinvolto 40 indagati e portato

all'esecuzione di 9 misure cautelari. Tra i soggetti coinvolti ci sarebbero anche i titolari della discarica di Pomezia, dirigenti della commissione tecnico scientifica della Regione Lazio e tecnici dell'Enea;

sembra che la discarica situata nell'invaso in via Val di Caia, dieci metri dopo un ruscello, tra vigneti, ulivi, distese di grano e lo *stand* di frutta e verdura di Coldiretti e Legambiente, abbia ricevuto migliaia di tonnellate di rifiuti nocivi di amianto, confezionato in «big bag», ossia grandi celle di materiale friabile;

nella fabbrica della ex Sacelit di San Filippo del Mela lavoravano 220 persone e dai dati ufficiali aggiornati al 2013 risulta che ne sono decedute 115, uccisi dalla asbestosi, malattia tumorale di cui, ancora oggi, non si conosce a fondo il tempo necessario per l'incubazione; a seguito della bonifica dell'area dell'ex fabbrica sono stati trasferiti a Pomezia i rifiuti, poiché tale discarica è l'unica del centro sud Italia che possa accogliere l'amianto;

si tratta di dati che hanno messo in allarme la popolazione di Pomezia, preoccupata per la propria salute e quella dei propri figli;

le indagini svolte dalla magistratura sembra che abbiano confermato il rinvenimento di un ingente quantitativo di rifiuti di amianto friabile conferiti abusivamente;

nell'anno 2009 è scoppiato anche un incendio nella discarica che ha distrutto i teloni che coprivano l'amianto; non è stato mai reso noto alla popolazione se in quel frangente ci siano state fuoriuscite di materiale tossico;

la popolazione è alquanto allarmata e cerca risposte certe e impegni precisi da parte delle autorità preposte alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica,

si chiede di sapere quali interventi urgenti di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per accertare la situazione attuale della discarica di Pomezia e provvedere alla immediata bonifica del sito a salvaguardia della salute dei cittadini e della tutela dell'ambiente.

(4-03573)

LIUZZI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*
– Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

la Regione Puglia, con delibera n. 2051 del 7 novembre 2013, ha approvato le linee di indirizzo regionali per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa sul territorio pugliese;

l'amministrazione comunale di Ginosa (Taranto), con delibera di Giunta municipale n. 280 del 20 novembre 2013, definiva la fusione tra gli istituti comprensivi «G. Deledda» e «San Giovanni Bosco», dando vita ad un nuovo soggetto giuridico con questa diversa denominazione «G. Deledda- S.G. Bosco», seppur in nessun documento ufficiale si facesse menzione di incorporazione, soppressione o aggregazione degli istituti;

l'ufficio scolastico regionale per la Puglia, con delibera n. 14 del 23 gennaio 2014, ha recepito la proposta del Comune di Ginosa;

l'ufficio scolastico XI di Taranto, con nota prot. n. 60 dell'11 febbraio 2014, avente per oggetto «Piano dimensionamento rete scolastica a.s. 2014/2015- primo ciclo di Istruzione», ha assegnato al nascente istituto comprensivo «G. Deledda-S.G. Bosco» non un nuovo codice meccanografico bensì, all'inizio, il codice TAIC827000C appartenente all'istituto Deledda (che avrebbe cessato di esistere giuridicamente a partire dal 1° settembre 2014), e, successivamente, con nota prot. n. 60/1 del 14 febbraio 2014, il codice meccanografico TAIC82500R già appartenuto all'istituto S.G. Bosco (anch'esso ha cessato di esistere giuridicamente dal 1° settembre 2014);

al momento della stesura del piano di dimensionamento scolastico, l'allora istituto «S.G. Bosco» risultava sottodimensionato, mentre l'istituto comprensivo «G. Deledda» si attestava a 622 alunni, dato rilevato alla chiusura delle iscrizioni, fatte, tra l'altro, in un clima di precarietà e incertezza, dimostrando una tenuta e una vitalità perfettamente in linea con le indicazioni della Regione Puglia;

l'ex istituto «G. Deledda» si presentava altresì complesso e variegato, con classi ad indirizzo musicale, centro territoriale permanente, con un corso serale rivolto agli adulti per conseguire il diploma di scuola media, nonché con numerosi corsi notturni rivolti a giovani e lavoratori in cerca di prima occupazione o in attesa di reimpiego;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

per un'indebita assegnazione di codice meccanografico, espleta le sue funzioni soltanto il consiglio d'istituto del «S.G. Bosco», creando non pochi disagi visto che al suo interno non vi siedono rappresentanti dei genitori, dei docenti e del personale amministrativo tecnico e ausiliario dell'ex istituto comprensivo Deledda;

le delibere emanate dal Comune e dalla Regione Puglia hanno disatteso quanto previsto dall'articolo 139 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

il provvedimento ha inficiato a giudizio dell'interrogante la natura stessa dell'organo collegiale, creando disagi e diffuse proteste delle numerose famiglie del plesso Deledda e del plesso Lorenzini (facente parte anch'esso dell'ex istituto comprensivo Deledda);

non si comprende perché l'istituto non abbia mantenuto il nome «San Giovanni Bosco», considerato che il codice assegnato al nascente istituto comprensivo «G. Deledda-S.G. Bosco» non poteva essere attribuito ad una nuova entità giuridica con diversa denominazione;

a giudizio dell'interrogante tale confusione contribuisce a definire il nuovo istituto comprensivo una «non buona scuola», utilizzando un neologismo, volto a definire il predominio di una mera burocrazia che si espleta negli uffici e sulle carte, senza conoscere la realtà su cui si sta operando,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere, nell'ambito delle proprie competenze, in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative di competenza voglia intraprendere per porre rimedio alla questione del neonato istituto comprensivo «G. Deledda-S.G. Bosco»;

se non ritenga di dover adottare tutte le misure necessarie volte al rispetto del principio di sussidiarietà delle norme.

(4-03574)

PETROCELLI, SANTANGELO, GIROTTO, CASTALDI, GAMBARO, SCIBONA, AIROLA, GAETTI, BLUNDO, PEPE, Maurizio ROMANI, MANGILI, FUCKSIA, CAPPELLETTI, SERRA, BATTISTA. – *Ai Ministri dello sviluppo economico, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali.* – (Già 3-00251).

(4-03575)

AUGELLO. – *Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.* – Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

in data 3 marzo 2015 il Comune di Roma ha comunicato ufficialmente di essere risultato soccombente in un ricorso avverso alla delibera che aveva fissato le nuove tariffe per l'accesso alla zona a traffico limitato, presentato e discusso davanti al Tar del Lazio;

la delibera «travolta» dal giudizio del Tar (sentenza n. 3666 del 2015) avrebbe presentato rilevanti aspetti di illegittimità, sarebbe stata priva di adeguata istruttoria e avrebbe determinato forti sperequazioni fra i cittadini;

nella serata del 3 marzo, l'agenzia Roma mobilità, che svolge il servizio pubblico di rilascio e rinnovo dei permessi Ztl per conto del Comune, ha trasmesso tramite *e-mail* la seguente comunicazione: «Per cause tecniche, l'applicativo SIS non sarà funzionante nella giornata di domani 4 marzo e comunque fino a nuove comunicazioni del sottoscritto. Tale mancato funzionamento riguarderà esclusivamente la gestione delle operazioni di rilascio, rinnovo e/o modifiche dei permessi Ztl quinquennali, annuali o temporanei. Pertanto, fino a nuove comunicazioni, non dovrà essere eseguita alcuna operazione sulla parte Ztl del programma. In analogia, anche il servizio *web* per i residenti Ztl è interrotto»;

la curiosa missiva, a firma di tale Marco Volpe, ha provocato, a partire dalle ore 8,30 del 4 marzo, il blocco arbitrario di ogni operazione di rinnovo dei permessi, interrompendo un servizio pubblico al solo scopo di non ripristinare l'applicazione delle vecchie tariffe, come invece impone la sentenza del Tar;

all'interrogante non risulta nessun guasto al servizio SIS e quando anche lo si volesse inventare, non esiste nessuna legittima possibilità di non accogliere le domande di rinnovo presentate a partire dalla giornata del 4 marzo, accantonandole in forma cartacea, per poi lavorarle una volta risolti i problemi tecnici del sistema;

è opinione dell'interrogante che l'amministrazione abbia deciso unilateralmente di non effettuare i rinnovi fino alla stesura e approvazione di una nuova delibera, riuscendo in tal modo ad aggirare la decisione del Tar;

si tratterebbe di un atteggiamento gravissimo, perseguito goffamente, calpestando la legge e persino il buongusto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda assumere, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ogni iniziativa volta a restituire trasparenza nella gestione delle tariffe e dei permessi per la Ztl.

(4-03576)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01728, del senatore Bocchino ed altri, sulla promozione degli insegnamenti tecnico-pratici;

11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-01727, della senatrice Munerato, sul riconoscimento agli immigrati senza carta di soggiorno della pensione di invalidità.

